

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5296 in data 15-09-2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO CONTENENTE I NUOVI CRITERI APPLICATIVI E LE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELLA MISURA 4 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE – GIOVANI AGRICOLTORI” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2022.

IL COORDINATORE IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1398, in data 24 dicembre 2020, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

richiamato il Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/22 (PSR 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015, così come da ultimo modificato con Decisione C(2022) 3420 del 18 maggio 2022;

richiamata la decisione di esecuzione C(2021)8222 del 10/11/2021 che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Valle d'Aosta, con la quale, con riferimento alla scheda della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", Tipologia di intervento 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori", è stata finanziata, con una nuova dotazione NGEU 21-22, la somma pari a euro 2.358.313,68;

visto il bando predisposto dagli uffici, relativo ai criteri e alle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", Tipologia di intervento 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori", del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, che prevede la presentazione delle domande di aiuto a decorrere dal 3 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022;

considerata la scadenza di rendicontazione all'Organismo pagatore delle spese sostenute dalla Regione Valle d'Aosta a valere sul PSR 2014-2022 (regola dell'n+3), il termine ultimo per l'ultimazione e la presentazione della rendicontazione degli interventi per la tipologia di intervento 4.1.2 è stabilito nel 30 giugno 2025;

ritenuto pertanto di procedere, all'approvazione del bando, allegato al presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità di concessione dell'aiuto;

precisato infine che all'erogazione degli aiuti concessi provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi del decreto legislativo 165/1999,

DECIDE

- 1) di approvare il bando contenente i nuovi criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", Tipologia di intervento 4.1.2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori", del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale della regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura nella sezione Programma di sviluppo rurale 2014-2022;
- 3) di dare atto che la dotazione del bando trova copertura con i fondi EURI del Next Generation EU (NGEU) i quali, ai sensi dell'allegato I-bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220 sono interamente finanziati dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pertanto non è necessario il cofinanziamento regionale.

L'ESTENSORE
Enrica CERISE

IL COORDINATORE
Fabrizio SAVOYE



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Misura 4

Sottomisura 4.1

Tipologia di intervento 4.1.2

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori”

CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Definizioni | 4 |
| 1. Finalità | 7 |
| 2. Riferimenti normativi e altra documentazione | 7 |
| 3. Territorio di applicazione | 8 |
| 4. Disponibilità finanziaria | 8 |
| 5. Beneficiari | 8 |
| 6. Investimenti | 9 |
| 6.1. Costi ammissibili | 9 |
| 6.2. Costi non ammissibili | 9 |
| 7. Condizioni di ammissibilità | 10 |
| 7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi) | 10 |
| 7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi) | 10 |
| 7.2.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda | 11 |
| 7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento | 11 |
| 7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli | 11 |
| 7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili | 11 |
| 7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di impianti, macchine e attrezzi usati | 11 |
| 7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli | 12 |
| 7.3.5. Interventi che riguardano il settore irriguo | 12 |
| 7.3.6. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali | 13 |
| 7.3.7. Interventi edili | 13 |
| 7.3.8. Impianto di colture poliennali | 14 |
| 7.3.9. Spese notarili per l'accorpamento fondiario | 14 |
| 7.3.10. Spese per il miglioramento della viabilità rurale, sistemazione dei terreni agrari, realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame | 14 |
| 8. Tipologia e intensità dell'aiuto | 15 |
| 9. Cumulo degli aiuti | 15 |
| 10. Criteri di selezione | 15 |
| 11. Domanda di aiuto | 16 |
| 11.1. Quando presentare la domanda di aiuto | 16 |
| 11.2. Come presentare la domanda di aiuto | 16 |
| 12. Soggetti coinvolti nei procedimenti | 17 |
| 13. Istruttoria della domanda di aiuto | 18 |
| 13.1. Ricevibilità della domanda | 18 |
| 13.2. Graduatoria provvisoria | 18 |
| 13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda | 19 |
| 13.4. Approvazione graduatoria definitiva | 19 |
| 13.5. Concessione aiuto | 20 |
| 14. Realizzazione dell'intervento | 20 |
| 14.1. Data di avvio dell'iniziativa | 20 |
| 14.2. Ultimazione | 20 |
| 15. Proroghe | 21 |
| 16. Varianti agli investimenti concessi | 21 |
| 16.1. Definizione delle varianti | 21 |
| 16.2. Presentazione delle domande di variante | 22 |
| 16.3. Istruttoria delle domande di variante | 22 |
| 17. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo | 22 |
| 17.1. Erogazione dell'anticipo e fidejussioni | 23 |

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17.2. | Erogazione dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.) o acconto | 23 |
| 17.3. | Erogazione del saldo | 23 |
| 17.4. | Come presentare la domanda pagamento | 23 |
| 17.5. | Giustificativi di spesa | 24 |
| 17.6. | Giustificativi di pagamento | 24 |
| 18. | Istruttoria della domanda di pagamento | 26 |
| 18.1. | Fasi procedurali | 26 |
| 19. | Ricevibilità delle domande di pagamento | 26 |
| 19.1. | Ammissibilità della domanda di pagamento e estrazione campione controllo in loco | 26 |
| 20. | Disposizioni generali in materia di controlli | 27 |
| 20.1. | Controlli amministrativi | 27 |
| 20.2. | Visita in situ | 28 |
| 20.3. | Controlli in loco | 28 |
| 20.4. | Controlli di revisione | 28 |
| 20.5. | Controlli ex-post | 28 |
| 21. | Decadenza ed esclusione dal contributo | 29 |
| 21.1. | Casi di esclusione | 29 |
| 21.2. | Casi di decadenza | 29 |
| 22. | Rinuncia ed errori palesi | 29 |
| 23. | Impegni del beneficiario | 30 |
| 23.1. | Impegni essenziali | 30 |
| 23.2. | Impegni accessori | 30 |
| 24. | Obblighi di informazione e pubblicità | 31 |
| 25. | Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali | 31 |
| 26. | Clausola compromissoria | 32 |
| 27. | Informativa sul trattamento dati personali | 32 |
| 28. | Disposizioni finali | 33 |
| | Allegato I - Criteri di selezione | 34 |
| | Allegato II - Produzioni standard | 37 |
| | Allegato III - Documentazione generale e specifica | 41 |
| | Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture. | 46 |
| | Allegato V - Ragionevolezza dei costi | 50 |
| | Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento | 58 |
| | Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine agricole | 62 |
| | Allegato VIII- Compendio tecnico agronomico per le opere di miglioramento fondiario | 67 |

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel P.S.R. 14/20).
- C. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- D. AZIENDA AGRICOLA il complesso fattori produttivi organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.
- E. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- F. CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- G. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- H. DOMANDA DI AIUTO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- I. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- J. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- K. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le in formazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del P.S.R..

- L. FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- M. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- N. GIOVANE AGRICOLTORE: persona di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per **la prima volta** in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art. 2, lett. n. del Reg. UE 1305/2013).
- O. IMPIANTI IRRIGUI PREESISTENTI: sono definiti impianti irrigui preesistenti gli impianti in uso alla data di presentazione della domanda nonché gli impianti irrigui non più in uso, ma ancora chiaramente visibili al momento del "sopralluogo preliminare", le cui superfici servite beneficiano del diritto di derivazione d'acqua ad uso irriguo.
- P. INSEDIAMENTO: l'insediamento è un processo che inizia, nel caso di insediamento in ditta individuale, con la data di attribuzione della partita IVA (data di inizio attività) o, nel caso di insediamento **in qualità di capo** in società o cooperative, con la data di costituzione o variazione della compagine sociale e si conclude con il completamento del piano aziendale. L'insediamento può essere individuale o multiplo, nel caso di due giovani che si insediano nella medesima azienda e singolarmente possiedono tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla sottomisura, compresa la PS minima.
- Q. MERA SOSTITUZIONE: sono considerati investimenti di mera sostituzione quelli finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" s'intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni da attestarsi nel preventivo del fornitore. E' ammessa, inoltre, la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che:
- consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 - consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate;
 - comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.
- R. PACCHETTO GIOVANI: modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 con le misure 1 e 4 per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori.
- S. PIANO AZIENDALE APPROVATO: piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente al premio all'avviamento da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa e il piano degli investimenti. Tale piano deve essere approvato da apposita commissione.
- T. PREMIO ALL'AVVIAMENTO: sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori.
- U. PRODUZIONE STANDARD (PS): la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come

definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.

- V. REQUISITO DI PROFESSIONALITÀ: possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate con titoli di studio e da almeno tre anni di esperienze lavorative.
- W. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- X. SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare e gli incolti.
- Y. SPESE PROPEDEUTICHE: le spese generali e tecniche necessarie al confezionamento della domanda di aiuto ed effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa.
- Z. UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

1. Finalità

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (di seguito P.S.R. 14-22) inerenti alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", tipologia di intervento 4.1.2, la quale prevede, in forma integrata alla sottomisura 6.1, il sostegno agli investimenti a favore delle aziende agricole di giovani agricoltori, al fine di incentivare il ricambio generazionale in campo agricolo.

2. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2014/22 (P.S.R. 2014/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell'11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/07/2017, C(2017) 7519 dell'8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018, C(2018) 5985 dell'11/09/2018, C(2019) 3850 dell'17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del 02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021 e C(2021) 8222 del 10/11/2021 e C(2022) 3420 del 18/05/2022, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 ed esteso al biennio 2021/22 in applicazione del succitato regolamento (UE) n.2020/2220 con deliberazione della Giunta regionale n. 1667 del 13/12/2021;
- Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate in Conferenza Stato Regioni l'11/02/2016 e successive modifiche (nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020);
- Sistema di gestione e controllo del P.S.R. (Si.Ge.Co.) del P.S.R. 14-20 (Provvedimento dirigenziale n. 2779 in data 12/06/2020).

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali realizzati all'interno del territorio regionale.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata alla presente tipologia di intervento è di euro 2.358.313,68, al cui finanziamento contribuiscono l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

E' fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del P.S.R. e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento le imprese agricole in cui si sono insediati i giovani agricoltori che hanno ottenuto il premio di primo insediamento, ai sensi

della tipologia 6.1.1, nell'anno 2022, presentando una sola domanda di aiuto per la realizzazione degli investimenti inseriti nel piano aziendale.

6. Investimenti

6.1. Costi ammissibili

Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature;
- c) acquisto di software per l'informatizzazione dell'attività d'impresa, compresa la realizzazione di siti web aziendali;
- d) acquisto di macchine e attrezzi agricoli di importo superiore ai 500 euro;
- e) realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili;
- f) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- g) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta a migliorarne la produttività, al recupero di terreni abbandonati, all'impianto di nuove colture, alla lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti;
- h) impianti di colture poliennali;
- i) acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile riferita all'intera operazione;
- j) l'allestimento di impianto refrigerante per autoveicoli destinati alla commercializzazione,
- k) spese notarili per accorpamenti fondiari;
- l) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
- m) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
- n) spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

6.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni, fatta eccezione per i dormitori temporanei per la conduzione dei tramuti d'alpe;
- b) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- c) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- d) la realizzazione di investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione europea, che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, oltre il periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- e) l'I.V.A.;
- f) gli interessi passivi;
- g) il solo acquisto di terreni;

- h) le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- i) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- j) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- k) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- l) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- m) spese generali relative ad investimenti non eseguiti oppure ritenuti non ammissibili ad aiuto;
- n) gli autoveicoli per il commercio;
- o) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di aiuto, fatta eccezione per le spese propedeutiche;
- p) le spese di semina e risemina di prati permanenti, se non conseguenti a opere di miglioramento fondiario;
- q) gli acquisti di mera sostituzione.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi in capo al richiedente e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

Possono usufruire degli aiuti di cui al presente bando esclusivamente le imprese agricole in cui si sono insediati i giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento sulla tipologia 6.1.1 relativo all'anno 2022.

Nel caso di impresa agricola costituita come società, il giovane beneficiario del premio di primo insediamento deve risultare dall'atto costitutivo capo d'azienda della medesima.

7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 30 punti, determinato dall'applicazione dei criteri di selezione, e i relativi investimenti devono:

- a) essere inseriti nel piano degli investimenti presente nel piano aziendale approvato nell'ambito della tipologia 6.1.1, dell'anno 2022;
- b) essere ubicati sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 20.000 euro;
- d) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili, nel limite previsto dal reg. UE 1305/2013, come previsto al punto 9;
- e) essere congrui dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (come previsto dall'allegato IV);
- f) essere stati sottoposti a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente).
- g) nel caso di interventi su beni immobili la disponibilità (proprietà, usufrutto e diritto di superficie) dei beni immobili su cui si interviene sia dimostrata o in sede di

presentazione della domanda di aiuto, o al più tardi entro 1 anno dalla concessione (avvio dell'iniziativa), pena decadenza.

Non sono ammessi piani di investimento modificati rispetto a quanto previsto nel piano aziendale approvato ai fini della concessione del premio di primo insediamento, ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1. Le eventuali modifiche possono intervenire solo a seguito della concessione dell'aiuto e previa approvazione della modifica del piano aziendale.

7.2.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda

Il requisito di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda è soddisfatto dall'approvazione del piano aziendale della domanda d'aiuto presentata a valere sulla sottomisura 6.1.1 del bando 2022.

7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento, illustrate nei punti precedenti, è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici nel caso di particolari tipologie di intervento di seguito indicati.

7.3.1. Interventi che riguardano l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Tali interventi sono ammessi a condizione che più del 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli individuati dall'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.3.2. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli interventi di realizzazione e di miglioramento degli impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono ammissibili, nei limiti dell'autoconsumo, a condizione che:

- l'energia prodotta, elettrica o termica, sia in prevalenza destinata all'attività produttiva, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività;
- non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- nel caso di impianti a biogas non siano utilizzate colture dedicate, e, nel caso di biomasse, siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

7.3.3. Interventi che riguardano l'acquisto di impianti, macchine e attrezzi usati

Gli interventi di acquisto di beni usati sono ammessi a condizione che:

- il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale nei 10 anni precedenti, la cui decorrenza è calcolata dalla data dell'acquisto del bene;

- sia analiticamente dimostrato che l'acquisto del bene usato sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- le caratteristiche del bene usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

7.3.4. Interventi che riguardano l'acquisto di terreni agricoli

L'acquisto di terreni agricoli, solo se ricadenti in zone di tipo agricolo dei PRG vigenti, è ammesso nel limite del 10% della spesa totale ammissibile riferita all'intera operazione e solo se è dimostrato che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, tramite perizia di un tecnico abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, diverso dal consulente che ha redatto il piano aziendale. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato. Sono esclusi quelli coinvolti in riordini fondiari non conclusi con l'assegnazione della proprietà.

La percentuale di ammissibilità dell'acquisto di terreni è riparametrata, solo in diminuzione, sulla spesa finale presentata a saldo.

Non sono ammissibili ad aiuto i trasferimenti, tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado e tra coniugi o conviventi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado dei soci delle seconde.

7.3.5. Interventi che riguardano il settore irriguo

La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare:

- sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti, dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15% nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti. Tale risparmio dovrà essere provato attraverso una valutazione tecnica ex ante. Nel caso di passaggio da irrigazione a scorrimento a irrigazione ad aspersione o a goccia tale valutazione non è richiesta in considerazione del fatto che, in base a dati disponibili in letteratura¹, è provato che tale passaggio determina un risparmio idrico che varia dal 28 al 50%.

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato su terreni non di proprietà del richiedente, alla domanda di aiuto deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario del bene alla realizzazione delle opere e la dichiarazione di presa d'atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

¹ Metodologia di stima dei volumi irrigui. Documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016.

7.3.6. Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati rurali

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- non esistano in ambito familiare (coniuge, parente entro il 3° grado e affine entro il 2°) strutture già idonee alle esigenze aziendali (fatta eccezione per quelle strutture asservite a un titolare di altra azienda individuale);
- tra venditore e acquirente, siano essi persona fisica o persona giuridica, non sussistono rapporti di coniugio o convivenza, di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado. In caso di persona giuridica si prendono in considerazione i soci e gli amministratori delle stesse;
- il valore del fabbricato rurale non superi l'80% del valore complessivo dell'operazione e costituisca parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente;
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato come da attestazione da parte di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, diverso dal consulente che ha redatto la domanda;
- l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- sia attestata da parte di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale.

7.3.7. Interventi edili

Gli interventi edili **devono aver già ottenuto il parere di razionalità alla data di presentazione della domanda.** A tal fine si ricorda che il termine del procedimento per l'ottenimento del parere razionalità è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali interruzioni per integrazioni documentali.

Nel caso di interventi edili di nuova costruzione è necessario attestare il possesso dei beni mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti **da regolarizzare con l'attestazione del diritto reale entro la data stabilita per l'avvio dei lavori.** Nel caso di comunione legale con il coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda di aiuto.

Nel caso di interventi edili di recupero e ristrutturazione di fabbricati esistenti, nonché per gli interventi edili su beni e strutture di proprietà pubblica o privata date in affitto ad agricoltori, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà.

In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.3.8. Impianto di colture poliennali

Per l'impianto o il reimpianto di vigneti devono essere rispettate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso delle autorizzazioni di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013, da ottenere entro la data di avvio dell'investimento.

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato su terreni non di proprietà del richiedente, alla domanda di aiuto deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario del bene alla realizzazione delle opere e la dichiarazione di presa d'atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.3.9. Spese notarili per l'accorpamento fondiario

Le spese notarili per l'accorpamento fondiario sono ammissibile esclusivamente qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- l'accorpamento riguardi terreni agricoli situati nelle zone agricole dei PRG comunali vigenti;
- i terreni oggetto di acquisizione siano confinanti con terreni agricoli già di proprietà del richiedente.

7.3.10. Spese per il miglioramento della viabilità rurale, sistemazione dei terreni agrari, realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame

Nel caso di interventi di miglioramento dei terreni attraverso la realizzazione di sistemazione agrarie, viabilità di accesso, impianti irrigui, è richiesto il possesso dei beni dimostrato tramite:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- titolo di superficie.

Il richiedente deve inoltre produrre una dichiarazione del proprietario in cui lo stesso attesti di essere a conoscenza degli interventi che si intendono realizzare sui terreni o a favore dei terreni in proprietà e degli impegni e vincoli sottoscritti nei confronti della pubblica amministrazione dal possessore del bene stesso.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale, con intensità di aiuto come riportato nella tabella seguente.

| Criteri di differenziazione dell'aiuto | Tipologie di intervento |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Investimenti nel settore primario e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
| Giovani agricoltori insediati in zona ARPM | 70% |
| Giovani agricoltori insediati non in zona ARPM | 60% |

Il limite massimo di spesa ammessa è pari a 600.000 euro per impresa.

Ai fini dell'individuazione del territorio, nel caso di investimenti immobili è considerato il luogo sul quale è realizzato lo stesso, mentre nel caso di investimenti mobili è considerato il territorio nel quale ricade la prevalenza delle superfici dichiarate dall'azienda nel fascicolo aziendale. In caso di interventi che comprendano sia investimenti mobili sia immobili, si fa riferimento al luogo dove insiste l'investimento prevalente in termini economici.

I richiedenti possono proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che l'eccedenza di spesa a detto importo sarà sostenuta totalmente a proprie spese, fatta salva la possibilità di accedere al mutuo integrativo previsto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 17/2016.

9. Cumulo degli aiuti

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi, quali ad esempio le agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, o al risparmio energetico, o ai crediti di imposta, agli aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato (beneficio attualizzato) ecc., con il limite massimo delle aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

| | base | Maggiorazione zona montana | Maggiorazione Giovani Agricoltori | Aliquota massima di riferimento |
|--------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | 40% | 20% | 20% | 80% |

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione, dettagliatamente individuati nell'allegato I, sono definiti in modo tale da consentire la valutazione oggettiva dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Il punteggio ottenuto mediante la valutazione dei criteri di selezione determina il posizionamento in graduatoria del richiedente.

11. Domanda di aiuto

11.1. Quando presentare la domanda di aiuto

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 3 ottobre 2022, ovvero dal giorno successivo alla data di concessione del premio 6.1.1, al 31 dicembre 2022.**

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate da soggetti non aventi il requisito di partecipazione di cui sopra o trasmesse oltre il termine sopra indicato.

11.2. Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate telematicamente utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nei limiti temporali previsti al punto 11.1, da parte degli utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati ed iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

L'accesso alla piattaforma SIAN avviene mediante SPID del soggetto incaricato del caricamento della domanda di aiuto.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it* **almeno 20 giorni prima del termine per la presentazione delle domande**, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, per tramite del soggetto autorizzato, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto **corredata da tutta la documentazione di cui all'allegato III**. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa entro 24 ore esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo *assistenza-sian@regione.vda.it*, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

Le domande devono essere corredate da tutta la documentazione indicata nell'allegato III, nonché rispettare i criteri di congruità e ragionevolezza individuati negli allegati IV e V.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa di quanto previsto all'allegato III, sarà valutata l'ammissibilità totale o parziale della domanda all'aiuto.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento ne può chiedere il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni, sono determinati in coerenza con il sistema di gestione e controllo del P.S.R. 2014-2022, e sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

13. Istruttoria della domanda di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario.

L'approvazione della graduatoria deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto.

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica della sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e della sua corretta compilazione, dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza di tutta la documentazione prevista dall'allegato III.

Le domande di aiuto che non risultano complete della documentazione di cui all'allegato III non sono ricevibili e di conseguenza sono escluse dal procedimento.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica *Agricoltura* del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui all'allegato I.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti, che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria.

L'esclusione delle domande per mancato raggiungimento del punteggio minimo di cui sopra è comunicata ai richiedenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, al fine dell'assunzione del provvedimento dirigenziale di esclusione.

13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 7.1 in capo ai soggetti collocati in graduatoria provvisoria, ossia l'essere tra i beneficiari del premio di primo insediamento previsto dalla misura 6.1.1 nell'anno 2022. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dalla procedura. L'esclusione dal procedimento è comunicata al richiedente ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990 al fine di consentire eventuali contro deduzioni. Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 241/1990.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente.

La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni, dalle quali è esclusa la possibilità di presentazione di documentazione integrativa.

13.4. Approvazione graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande ammesse e finanziabili;
- b) le domande ammesse e non finanziabili.

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per un anno. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto.

13.5. Concessione aiuto

Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva è assunto il provvedimento di concessione degli aiuti a favore delle domande in posizione utile al finanziamento.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di avvio dell'iniziativa

L'avvio degli investimenti proposti a finanziamento deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto ed **entro un anno dalla data di concessione del medesimo**.

L'avvio dei lavori deve essere dimostrato mediante la trasmissione all'ufficio competente:

- a) delle bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura, nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la semplice, o prevalente, fornitura di attrezzature e materiali;
- b) della comunicazione di *inizio lavori* trasmessa all'Amministrazione comunale nel caso in cui il titolo abilitativo sia costituito dal permesso di costruire oppure della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia), nel caso di domande di aiuto che abbiano come oggetto la prevalente realizzazione di opere.

Oltre a quanto disposto nel periodo precedente all'avvio dell'operazione, se non precedentemente fornito, bisogna ottenere:

- 1. nel caso di impianto di vigneto, per il quale alla presentazione di domanda di aiuto non sia già dimostrato il possesso dei requisiti di cui al regolamento 1308/2013, l'avvio dell'iniziativa deve obbligatoriamente essere comprovato rispettivamente dal possesso dei diritti di cui al regolamento 1308/2013;**
- 2. nel caso di interventi edili, per i quali in domanda di aiuto il possesso dei beni sia stato attestato mediante scrittura privata tra le parti, l'avvio dell'iniziativa deve obbligatoriamente essere comprovato dall'attestazione del diritto reale di disponibilità del bene su cui si interviene.**

Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo del presente punto, i richiedenti possono, a proprio rischio, iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento, dimostrato secondo le modalità sopra individuate nei punti a), b) c) e d), oltre il termine previsto, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla D.G.R. 1443/2018 e s.m.i..

14.2. Ultimazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, fatte salve le eventuali proroghe di cui al punto successivo:

- **entro 24 mesi** dal provvedimento di concessione nel caso comportino interventi edilizi,
- **entro 12 mesi** dalla data di concessione dell'aiuto nel caso di domande di aiuto che riguardino il mero acquisto di beni.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, comprese le eventuali proroghe concesse, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che sono definite dalla D.G.R. 1443/2018 e s.m.i..

Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate e fatti salvo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano aziendale della misura 6.1.1.

15. Proroghe

Il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo massimo **di 12 mesi**, tenuto conto che in ogni caso **il termine ultimo per l'ultimazione e rendicontazione dell'operazione è fissato per il 30 giugno 2025.** La richiesta di proroga **deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine** per la realizzazione degli investimenti.

Il responsabile del procedimento, valutate le motivazioni e tenendo conto anche dei termini ultimi per la rendicontazione del P.S.R., può concedere la proroga dandone comunicazione al beneficiario. In ogni caso l'esito della richiesta è comunicato al beneficiario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

16. Varianti agli investimenti concessi

16.1. Definizione delle varianti

Tenuto conto che l'ultimazione e rendicontazione dell'operazione deve avvenire entro il 30 giugno 2025, sono ammesse esclusivamente varianti relative ai seguenti aspetti:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) modifiche sostanziali degli investimenti concessi;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, nel limite massimo del **40% dell'importo concesso.**

Costituiscono variante per cambio di beneficiario le variazioni da impresa individuale in società, o viceversa, in cui il giovane deve comunque essere capo d'azienda. Tali modifiche devono comunque essere comunicate alla struttura competente almeno con 60 giorni di anticipo al verificarsi della modifica, al fine di consentire le verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai soci.

Le varianti approvate possono comportare una ridefinizione del quadro economico della domanda d'aiuto nel limite dell'importo complessivo richiesto.

Di norma non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nella percentuale di spesa del 10%, come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare (nel senso che sia da considerare identico) il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, oppure la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

16.2. Presentazione delle domande di variante

Le domande di variante di cui al punto precedente devono essere motivate e possono essere presentate, tramite piattaforma SIAN, successivamente alla concessione dell'aiuto e sino alla presentazione della domanda di saldo. La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate dai medesimi utenti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno.

In ogni caso le domande di variante devono precedere o, tutt'al più, essere contestuali alla domanda di pagamento in cui sono contenute voci di spesa relative alle modifiche apportate in variante.

Si ricorda che le nuove voci di spesa introdotte dalla variante, se non desunte da prezzario, devono essere corredate dalla documentazione che comprovi la congruità della spesa (tre preventivi confrontabili e in concorrenza) oppure corredate dall'analisi del prezzo.

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa, di cui all'allegato V, al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

16.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata entro 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda e fatta salva la necessità di interrompere i termini per acquisire documentazione integrativa, a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale o, nel caso di modifica delle stesse, la variante sia stata approvata nell'ambito della sottomisura 6.1;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, **superiore al 40%**, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Conclusa l'istruttoria da parte del tecnico incaricato, il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, approva le varianti con proprio provvedimento e ne comunica l'esito al beneficiario.

17. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario successivamente alla concessione dell'aiuto.

L'importo e le voci della contabilità dello stato di avanzamento devono corrispondere con i relativi giustificativi di spesa. Eventuali voci presenti in contabilità, non supportati da giustificativi di spesa, non potranno essere ripresentate in successive domande di pagamento.

In caso la spesa ammessa a pagamento a seguito dell'istruttoria risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione pari alla riduzione percentuale della minore spesa liquidabile.

17.1. Erogazione dell'anticipo e fideiussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

17.2. Erogazione dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.) o acconto

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

17.3. Erogazione del saldo

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla DGR 1443/2018.

In ogni caso, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 15, il termine ultimo per la rendicontazione degli investimenti è **il 30 giugno 2025**.

17.4. Come presentare la domanda pagamento

La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate mediante accesso on line al sistema SIAN da parte dei medesimi utenti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema

informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di pagamento che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato III. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato completamento, se si tratta di una domanda di acconto il procedimento sarà sospeso sino al ricevimento della documentazione richiesta, mentre se si tratta di domanda di pagamento a saldo tale mancanza comporta l'esclusione delle spese non correttamente giustificate.

17.5. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente (ad esempio contratto di vendita nel caso di acquisto di beni usati), riportanti:

- a) il numero e data di emissione;
- b) la natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) l'intestazione al beneficiario contenente la relativa partita IVA
- d) il Codice Unico di Progetto (CUP) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove il CUP non sia stato ancora attribuito.

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso i conti correnti dedicati intestati o cointestati al beneficiario dell'aiuto.

Non sono ammessi giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a 100,00, € IVA esclusa.

17.6. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento.

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della

transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- a) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- b) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D. Lgs. 385/93) sui beni aziendali.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

18.1. Fasi procedurali

L'istruttoria di pagamento, che deve essere conclusa entro 90 giorni, comprensivi degli eventuali giorni per il controllo in loco e/o per la revisione di competenza del controllore terzo all'Amministrazione regionale, si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) eventuale controllo in loco;
- d) controllo in revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pagamento può essere sospeso una volta per la durata di 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'AdG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022, ai sensi del decreto legislativo 165/1999.

19. Ricevibilità delle domande di pagamento

Il controllo di ricevibilità delle domande di pagamento è effettuato sulla presenza della documentazione prevista e sulla sua corretta compilazione e sottoscrizione.

19.1. Ammissibilità della domanda di pagamento e estrazione campione controllo in loco

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria; nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati;
- b) l'avvio dell'investimento ammesso sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto e entro un anno dalla data di concessione);
- c) gli interventi realizzati siano conformi a quelli approvati in sede di domanda di aiuto ossia vi sia corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto richiesto in pagamento;
- d) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.);
- e) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.);
- f) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata,
- g) il beneficiario risulti in regola con i versamenti contributivi, con le verifiche antimafia.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito;
- b) la spesa complessiva dell'intervento sia superiore a euro 20.000;
- c) il beneficiario risulti in regola con i versamenti contributivi, con le verifiche antimafia.

La domanda di pagamento deve contenere il quadro riassuntivo delle spese sostenute, riferito al computo metrico estimativo o comunque al quadro economico degli investimenti in cui sia indicata la corrispondenza delle spese con i giustificativi di pagamento.

È fondamentale porre molta attenzione alla corrispondenza della documentazione di contabilità ai giustificativi di spesa, in quanto **in caso la spesa ammessa a pagamento a seguito dell'istruttoria risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione pari alla riduzione percentuale di minore spesa liquidabile.**

Ultimate le valutazioni in merito all'ammissibilità delle domande di pagamento viene effettuata dal supervisore dell'istruttoria l'estrazione delle domande di pagamento da inviare al controllo in loco, di cui al successivo punto 20.3.

20. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa e tecnica.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezzi giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancari, gli elaborati progettuali al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. In caso di controllo in contraddittorio, il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

20.1. Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

20.2. Visita in situ

I controlli sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande d'aiuto e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi produttivi aziendali e alle strutture aziendali interessate, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

20.3. Controlli in loco

I controlli in loco sono previsti e descritti negli art. 49 e seguenti del Reg. (UE) 809/2014 e sono effettuati da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, prima del pagamento finale su un campione estratto, come indicato al precedente punto 19.1, con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la finalità dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di aiuto.

20.4. Controlli di revisione

La procedura di revisione è eseguita sul 100% delle domande di pagamento e consiste in una verifica documentale.

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quello impegnato nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domanda di pagamento da porre in liquidazione.

20.5. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale.

I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

In particolare per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

21. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

21.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda oltre il termine consentito nel bando;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione richiesta per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda d'aiuto;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

21.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di domanda di pagamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- aver ostacolato volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- aver fornito indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- decadenza del premio di insediamento, ai sensi della sottomisura 6.1;
- mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori;
- aver effettuato varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

22. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata per iscritto dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

Le domande di aiuto o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti presentati.

Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

23. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario, distinti in essenziali e accessori, hanno durata pari a:

- **5 anni** dalla data del pagamento finale per investimenti riguardanti **gli impianti e i beni mobili**;
- **10 anni** dalla data del pagamento finale per investimenti riguardanti **beni immobili**.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite dalla DGR 1443/2018 e s.m.i..

23.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico le imprese sono tenute a:
 - rimanere titolari di partita IVA;
 - non ridurre l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità espresso sotto forma di Produzione Standard;
 - detenere un fascicolo aziendale validato.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva il cambio di beneficiario di cui al precedente punto 16.1, fatto salvo che il giovane deve comunque rimanere capo d'azienda.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

23.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) avviare l'attività aziendale incentivata, laddove pertinente per la tipologia d'intervento, entro giorni 30 dalla ricezione del saldo finale;

- d) non ridurre per oltre il 20%, nel periodo soggetto a vincolo, il dimensionamento aziendale che ha giustificato la congruità dell'investimento;
- e) garantire che gli interventi di trasformazione e commercializzazione riguardino più del 50% di materia prima proveniente dall'azienda agricola beneficiaria e che i prodotti ottenuti dalla trasformazione rientrino fra quelli dell'allegato I al TFUE.
- f) assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII), art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014 e all. III del Reg. (UE) 669/2016;
- g) presentare la documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento nella domanda di pagamento o nella fase di mantenimento dei vincoli;
- h) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas;
- i) garantire un recupero dell'energia termica prodotta dagli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica pari ad almeno il 20%.

24. Obblighi di informazione e pubblicità

Tra gli obblighi in capo ai beneficiari di fondi europei ci sono anche quelli relativi ad una corretta comunicazione. L'Unione Europea chiede infatti che tutti coloro che ricevono un contributo sostenuto da fondi UE lo comunichino in modo chiaro ed efficace. Il rispetto di queste procedure è obbligatorio e soggetto a controlli.

A tal fine si rimanda alla guida "Come comunicare?", che contiene tutte le indicazioni da seguire. La guida è consultabile al link:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/P.S.R._2014-20/guide_beneficiari_aiuti/comecomunicare_i.asp

25. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La causa di forza maggiore può essere invocata dal beneficiario entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento corredata dalla documentazione a essa relativa, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione dell'operazione, di cui ai punti 14.1 e 14.2, possono essere sospesi nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione Regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione; in questi casi la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

26. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

27. Informativa sul trattamento dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Reg. (UE) 1305/2013 che ha previsto un contributo a parziale copertura dei costi per investimenti in immobilizzazioni materiali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è la Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. S.I.N., società di gestione del sistema informatico SIAN assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata.

I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento degli impegni da parte dei beneficiari degli aiuti.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione.

28. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

I presenti criteri si applicano alle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando e alle domande di pagamento ricevute a far data dall'approvazione delle presenti disposizioni, se di maggior favore.

Allegato I - Criteri di selezione

La graduatoria provvisoria è determinata sulla base del punteggio autoassegnato dal richiedente sulla base dei criteri sotto riportati. Al fine della formazione della graduatoria definitiva saranno valutate le domande che risultano nella parte alta della graduatoria provvisoria, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, i cui punteggi sono determinati con la seguente modalità:

- valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
- la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
- sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
- le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri.

| A. Tipologia di beneficiari (criterio a scelta esclusiva) | Punti |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| aziende insediate ex-novo | 10 |
| insediamento in azienda già esistente | 0 |

| B. Settore (criterio con scelta esclusiva) | Punti |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona con monticazione tradizionale o cedenti estive | 15 |
| aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di bovini da latte di razza autoctona | 8 |
| aziende operanti nel settore zootecnico con allevamento di ovicaprini, apistico e di avicunicolo | 8 |
| aziende ad indirizzo prevalentemente frutticolo, viticolo, orticolo, cerealicolo e delle erbe officinali | 8 |
| altre aziende operanti nel settore zootecnico | 4 |
| altri settori | 0 |
| impresa biologica (cumulabile con i precedenti) | 2 |

Modalità di valutazione:

- a) il punteggio viene attribuito sulla base di quanto individuato nella scheda di stalla in merito alla presenza di bovini da latte di razza autoctona valdostana;
- b) in caso di aziende a indirizzo misto, il punteggio viene assegnato sulla base dell'attività prevalente. La prevalenza di indirizzo viene determinata raffrontando la sommatoria

delle Produzioni Standard riferibili alle qualità di coltura citate con la PS degli altri settori;

| C. Dimensionamento dell'investimento (criterio con scelta esclusiva) | Punti |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| oltre i 200.000 euro | 10 |
| da 100.001 a 200.000 euro | 8 |
| da 50.001 a 100.000 euro | 6 |
| da 25.001 a 50.000 euro | 4 |
| da 10.001 a 25.000 euro | 2 |
| fino a 10.000 euro | 0 |

Modalità di valutazione: il dimensionamento dell'investimento è determinato sulla base della dichiarazione del richiedente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria e successivamente valutato, in sede di istruttoria per la determinazione della graduatoria definitiva sulla base degli investimenti ritenuti ammissibili, al netto dell'IVA. In caso a fine piano l'intervento o gli interventi non siano realizzati, determinano una variazione di punteggio che in caso di riduzione del punteggio al di sotto della soglia di accesso, determina la revoca del beneficio.

| D. Territorio (criterio con scelta esclusiva) | Punti |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| investimenti in aree Natura 2000 | 10 |
| investimenti in aree ARPM | 6 |
| investimenti in aree ARM e area non urbana nel Comune di Aosta | 3 |
| investimenti in area urbana di Aosta | 0 |

Modalità di valutazione:

- a) ai fini dell'individuazione del territorio, nel caso di investimenti immobili è considerato il luogo sul quale è realizzato lo stesso, mentre nel caso di investimenti mobili è considerato il territorio nel quale ricade la prevalenza delle superfici dichiarate dall'azienda nel fascicolo aziendale;
- b) nel caso di investimenti misti si valuta l'investimento prevalente in termini economici e si applica la metodologia sopra indicata.

| E. Investimento a valenza ambientale e/o innovativa (criterio con scelta multipla) | Punti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| agricoltura biologica | 5 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| tecnologie innovative | 5 |
| riduzione del consumo del suolo (acquisto di fabbricati, ristrutturazione e recupero di fabbricati esistenti) | 5 |
| miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili | 3 |
| risparmio idrico | 3 |
| recupero di terreni abbandonati e non più coltivati da almeno 3 anni | 2 |

Modalità di valutazione:

- a) la realizzazione di uno o più interventi a valenza ambientale positiva e/o innovativa viene imputata secondo la dichiarazione del richiedente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria e successivamente valutato, in sede di istruttoria per la determinazione della graduatoria definitiva. In caso a fine piano l'intervento o gli interventi non siano realizzati, determinano una variazione di punteggio che in caso di riduzione del punteggio al di sotto della soglia di accesso, determina la revoca del beneficio;
- b) il punteggio per l'intervento nel settore biologico è assegnato se almeno uno tra gli investimenti ammessi in sostegno sia necessario all'attività biologica certificata;
- c) l'intervento con maggiore valenza ambientale deve comportare una spesa pari o superiore al 10% della spesa complessiva dell'investimento. Qualora il criterio a valenza ambientale abbia anche valenza innovativa deve rispettare il limite previsto al punto d);
- d) il carattere innovativo si intende soddisfatto qualora l'investimento, che deve essere pari o superiore al 30% del costo complessivo del piano, apporti innovazione rispetto alle normali pratiche agricole, ai macchinari utilizzati o ai prodotti agricoli ottenuti. Tali aspetti innovativi devono far riferimento al contesto regionale.

Allegato II - Produzioni standard

Principi di base e definizioni

La dimensione economica aziendale espressa in produzione standard è determinata, come definito nel reg. CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda (espressa in euro).

Definizione della PS unitaria

1. Per produzione standard si intende il valore della produzione di ciascuna attività produttiva agricola corrispondente alla situazione media di una determinata regione.
2. Il valore della produzione standard è il valore monetario della produzione agricola lorda "franco azienda". Esso è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando le produzioni per unità per il prezzo "franco azienda". Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti. I valori unitari di riferimento sono riportati nella successiva tabella "Produzioni standard".
3. Le PS corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi. L'Assessorato dell'Agricoltura fornisce, utilizzando i dati dell'anagrafe zootecnica e dell'ultimo fascicolo aziendale validato, un servizio di calcolo della tipologia comunitaria (Dimensione Economica e OTE) per un periodo prestabilito di un anno corrispondente all'annata agraria o anno solare antecedente all'apertura del bando di riferimento. L'agricoltore è tenuto a verificare tale situazione e a segnalare l'eventuale presenza in azienda di allevamenti non iscritti all'anagrafe.

Limitatamente alla PS zootecnica relativa alle nuove aziende che non hanno una situazione aziendale consolidata, la PS può essere determinata, su richiesta dell'interessato, con riferimento ai 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di aiuto. L'Assessorato dell'Agricoltura provvederà a verificare la dimensione economica dell'azienda al termine del suddetto periodo.

Indicazioni e casi particolari

1. **Foraggio.** Ai soli fini del calcolo della Dimensione Economica, le superfici a pascolo (codice SIAN 054, 063, 064, 065, 103 e 218) non sono valorizzate in quanto il loro valore è ricompreso nel valore standard degli animali che le utilizzano. Le superfici prative (codice SIAN 336, 382 e 899) ai fini del calcolo della Dimensione Economica, sono valorizzate solo se, nell'ambito dell'azienda di riferimento, la loro produzione complessiva è superiore al fabbisogno zootecnico aziendale. In base alle esperienze ed agli studi effettuati, in Valle d'Aosta la produzione media dei prati è pari a circa 70 q di sostanza secca per ettaro. Ogni UBA consuma giornalmente circa 12 Kg di sostanza secca. In un anno un ettaro di superficie a prato può mantenere quindi 1.6 UBA (7000 kg/ha: 4380 kg/UBA). Ad esempio, in un'azienda con patrimonio zootecnico su base annua di 2 UBA a fronte di una superficie di 10 ettari di prato, ai fini del calcolo della PS potranno pertanto essere valorizzati 8.75 ha di prato derivanti dal seguente calcolo: $10 \text{ ha} - 2 \text{ UBA} / 1.6 \text{ UBA/ha}$.

Per il calcolo della consistenza in UBA le categorie di riferimento sono quelle riportate nella tabella sui tassi di conversione in unità di bestiame adulto di cui al regolamento (UE) 808/2014 come modificata dal regolamento (UE) 669/2016. Nel dettaglio le categorie da considerare sono le seguenti:

- Bovini
 - età inferiore a 6 mesi: 0,4 UBA
 - età compresa fra 6 mesi e 2 anni: 0,6 UBA
 - età superiore a 2 anni: 1 UBA
- Ovicaprini
 - 0.15 UBA
- Equini
 - età superiore a 6 mesi: 1 UBA
- Altri animali. Per analogia con gli indici di cui sopra sono adottati i seguenti coefficienti di conversione:
 - alpaca: 0.15 UBA
 - renne, lama, cervi: 0.6 UBA

2. **Orto familiare**. Le superfici ad orto familiare non determinano produzione standard.
3. **Zafferano**. La produzione standard è assimilata alle piante officinali
4. **Bovini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero dei bovini femmina di età superiore ai 3 anni presenti in azienda.
5. **Ovicaprini, maschi e femmine, di età inferiore all'anno**. La PS relativa a tale categoria è presa in considerazione solo se il numero di capi è maggiore al numero degli ovicapri femmina di età superiore all'anno presenti in azienda.
6. **Lattonzoli**. La PS relativa a tale categoria sono prese in considerazione solo se l'azienda non detiene scrofe.
7. **Cinghiali**. La PS è assimilata a quella dei suini.
8. **Elicicoltura**. La PS è assimilata ai valori indicati dalle tabelle delle regioni Marche e Toscana;
9. **Cervi**. La PS è stata determinata con calcolo specifico e approvata con verbale del 21/05/2021 n. prot 7897 in 425 euro per capi maggiori/uguali di 12 mesi e di 137 euro per capi minori di 12 mesi.

Il calcolo della produzione standard di colture o allevamenti non riportati nella seguente tabella sarà effettuato caso per caso in sede di commissione tecnica

Tabella "Produzioni standard"

| Rubrica | Descrizione | Unità di misura | Euro |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| D01 | Frumento tenero e spelta | EUR_per_ha | 861 |
| D02 | Frumento duro | EUR_per_ha | 1.335 |
| D03 | Segale | EUR_per_ha | 715 |
| D04 | Orzo | EUR_per_ha | 1.175 |
| D05 | Avena | EUR_per_ha | 709 |
| D06 | Mais | EUR_per_ha | 1.120 |
| D07 | Riso | EUR_per_ha | 1.500 |
| D08 | Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) | EUR_per_ha | 1.289 |
| D09A | Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci) | EUR_per_ha | 1.267 |
| D09B | Leguminose da granella esclusi piselli, fave e favette, lupini dolci | EUR_per_ha | 1.656 |
| D10 | Patate (comprese le patate primaticce e da semina) | EUR_per_ha | 10.315 |
| D11 | Barbabietola da zucchero | EUR_per_ha | 2.588 |
| D12 | Piante sarchiate foraggere | EUR_per_ha | 4.332 |
| D23 | Tabacco | EUR_per_ha | 8.201 |
| D24 | Luppolo | EUR_per_ha | 12.240 |
| D25 | Cotone | EUR_per_ha | 1.140 |
| D26 | Colza e ravizzone | EUR_per_ha | 596 |
| D27 | Girasole | EUR_per_ha | 956 |
| D28 | Soia | EUR_per_ha | 936 |
| D29 | Lino da olio | EUR_per_ha | 1.843 |
| D30 | Altre oleaginose erbacee | EUR_per_ha | 2.876 |
| D31 | Lino da fibra | EUR_per_ha | 1.021 |
| D32 | Canapa | EUR_per_ha | 808 |
| D33 | Altre colture tessili | EUR_per_ha | 1.022 |
| D34 | Piante aromatiche, medicinali e da condimento | EUR_per_ha | 21.000 |
| D35 | Altre piante industriali | EUR_per_ha | 2.056 |
| D14A | Orticole - all'aperto - in pieno campo | EUR_per_ha | 13.380 |
| D14B | Orticole - all'aperto - in orto industriale | EUR_per_ha | 15.504 |
| D15 | Orticole - in serra | EUR_per_ha | 35.824 |
| D16 | Fiori e piante ornamentali - all'aperto | EUR_per_ha | 98.219 |
| D17 | Fiori e piante ornamentali - in serra | EUR_per_ha | 184.041 |
| D18A | Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) | EUR_per_ha | 1.800 |
| D18C | Erbaio di mais da foraggio | EUR_per_ha | 1.094 |
| D18D | Erbaio di leguminose da foraggio | EUR_per_ha | 1.521 |
| D18B | Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) | EUR_per_ha | 1.041 |
| D19 | Semi e piantine seminativi | EUR_per_ha | 5.400 |
| D20 | Altre colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno) | EUR_per_ha | 1.334 |
| D21 | Terreni a riposo senza aiuti | EUR_per_ha | 0 |
| F01 | Prati permanenti e pascoli | EUR_per_ha | 700 |
| F02 | Pascoli magri | EUR_per_ha | 154 |
| G01A | Frutteti - di origine temperata | EUR_per_ha | 9.600 |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|
| G01B | Frutteti - di origine sub-tropicale | EUR_per_ha | 9.432 |
| G01D | Piccoli frutti | EUR_per_ha | 15.000 |
| G01C | Frutteti - frutta a guscio | EUR_per_ha | 3.750 |
| G02 | Agrumeti | EUR_per_ha | 3.758 |
| G03A | Oliveti - per olive da tavola | EUR_per_ha | 1.859 |
| G03B | Oliveti - per olive da olio (olio) | EUR_per_ha | 1.825 |
| G04A | Vigneti - per uva da vino di qualità (vino) | EUR_per_ha | 11.960 |
| G04B | Vigneti - per uva da vino comune (vino) | EUR_per_ha | 9.000 |
| G04C | Vigneti - per uva da tavola | EUR_per_ha | 3.715 |
| G04D | Uva passa | EUR_per_ha | 11.560 |
| G05 | Vivai | EUR_per_ha | 48.317 |
| G06 | Altre colture permanenti | EUR_per_ha | 1.900 |
| G07 | Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.) | EUR_per_ha | 25.521 |
| I02 | Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti | EUR_per_100_m2 | 38.076 |
| J01 | Equini | EUR_per_capo | 780 |
| J02 | Bovini maschi e femmine meno di 1 anno | EUR_per_capo | 993 |
| J03 | Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni | EUR_per_capo | 543 |
| J04 | Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni | EUR_per_capo | 431 |
| J05 | Bovini maschi di 2 anni e più | EUR_per_capo | 510 |
| J06 | Giovenche di 2 anni e più | EUR_per_capo | 424 |
| J07 | Vacche da latte | EUR_per_capo | 1.286 |
| J08 | Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) | EUR_per_capo | 647 |
| J09A | Pecore | EUR_per_capo | 245 |
| J09B | Ovini - altri (arieti e agnelli) | EUR_per_capo | 262 |
| J10A | Capre | EUR_per_capo | 341 |
| J10B | Caprini - altri | EUR_per_capo | 143 |
| J11 | Suini - lattonzoli < 20 Kg | EUR_per_capo | 330 |
| J12 | Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg | EUR_per_capo | 1.841 |
| J13 | Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) | EUR_per_capo | 708 |
| J14 | Polli da carne (broilers) | EUR_per_100_capi | 2.068 |
| J15 | Galline ovaiole | EUR_per_100_capi | 3.376 |
| J16A | Tacchini | EUR_per_100_capi | 5.923 |
| J16B | Anatre e oche | EUR_per_100_capi | 2.012 |
| J16C | Struzzi | EUR_per_100_capi | 1.132 |
| J16D | Altro pollame (faraone, ecc.) | EUR_per_100_capi | 1.132 |
| J17 | Conigli - fattrici | EUR_per_capo | 70 |
| J18 | Api | EUR_per_alveare | 142 |

Allegato III - Documentazione generale e specifica

1. Documentazione da allegare alle domande di aiuto

1.1 Documentazione generale

La domanda deve contenere:

- a) la relazione tecnica progettuale, nella quale sia indicata la descrizione degli investimenti che si intendono effettuare, illustrando il possesso dei requisiti e allegando le dichiarazioni necessarie individuate ai punti da 7.3.1 a 7.3.10;
- b) le specifiche relazioni dei tecnici, abilitati e iscritti ai collegi o ordini professionali, diverso dal quello abilitato alla presentazione della domanda di aiuto, per l'acquisto immobili o beni usati;
- c) il quadro economico riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto
- d) cronoprogramma di realizzazione degli investimenti;
- e) la scheda di attribuzione del punteggio secondo i criteri di selezione;
- f) dichiarazione da parte del proprietario dell'eventuale immobile in locazione o proprietà oggetto di intervento.

1.2 Documentazione specifica per tipologia di intervento

Di seguito sono elencati i documenti da allegare distinti per tipologia di intervento.

- A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche**
- A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale**
- A3) Impianti di colture poliennali**
- A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione**
- A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame**
- A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale**
- A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e di biogas**
 - relazione tecnica, controfirmata dal professionista abilitato e iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
 - elaborati progettuali (anche una copia cartacea);
 - documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento;
 - computo metrico ed estimativo, controfirmato da tecnico abilitato e iscritto a un collegio o ordine professionale, debitamente suddiviso tra le iniziative proposte ad aiuto, voci di costo ammissibili, eventuali analisi di stima, indicazione delle

- eventuali lavorazioni in economia eseguite direttamente dall'azienda laddove ammissibili;
- attestazione della ragionevolezza della spesa per attrezzatura ed impianti fissi, eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali mediante la presentazione della documentazione elencata ai seguenti punti C1) e C2);
- documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.

B) Acquisto beni immobili

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita;
- perizia redatta da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell'imprenditore e relativi annessi esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
- dichiarazione circa la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure specificazione degli elementi di non conformità da regolarizzare entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 7.3.6.

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili

- relazione tecnica redatta da professionista abilitato, competente in materia, dimostrante che:
 - ✓ l'energia prodotta, elettrica o termica, è in prevalenza destinata all'attività produttiva, con evidenziazione puntuale dei fabbisogni energetici aziendali;
 - ✓ non sono dedicate colture dedicate nel caso di impianti a biogas e vi è un utilizzo prevalente di biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di impianti a biomassa;
 - ✓ gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscono un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
 - ✓ dichiarazione in merito al corretto dimensionamento della fornitura scelta.
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, raffrontabili tra loro e rilasciati da almeno tre ditte in concorrenza. Nel caso in cui la spesa ammissibile è determinabile mediante applicazione di costi unitari massimi riportati su listino è sufficiente un unico preventivo;
- dépliant illustrativi e schede tecniche dei macchinari preventivati;
- relazione in merito il dimensionamento dell'impianto e la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (a firma di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più basso e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti e di acquisizioni di beni altamente specializzati);
- eventuale permesso di costruire a nome del beneficiario e documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione a seconda di quanto disciplinato nel bando per tipologia di intervento.

D) Attività di trasformazione e commercializzazione

- attestazione a firma del richiedente che i prodotti ottenuti rientrano fra quelli dell'allegato I al TFUE e che l'attività di trasformazione aziendale interessa o interesserà prodotti provenienti per il 50% dall'azienda. La congruità dell'azienda deve essere dimostrata in relazione.

E) Interventi irrigui

- relazione tecnica che evidenzi il soddisfacimento della condizione di ammissibilità dell'intervento di cui al punto 7.3.5;
- per gli interventi su parte integrante di impianti irrigui di tipo consorziale, dichiarazione del consorzio che attesta di aver visionato e autorizzato l'intervento.

F) Impianti idroelettrici

- subconcessione ad uso idroelettrico.

G) Impianti di colture poliennali

- per il solo impianto di vigneti attestazione circa il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al possesso, da parte dei beneficiari degli aiuti, delle autorizzazioni di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013.

H) Documentazione specifica per spese notarili per accorpamenti fondiari

- planimetria catastale dei terreni interessati all'arrotondamento fondiario;
- 3 preventivi di spesa a firma di studi notarile.

I) Documentazione integrativa per acquisto beni usati

- dichiarazione del venditore che attesti che il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti;
- dichiarazione che attesti la convenienza dell'acquisto rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato;
- dichiarazione che indichi che le caratteristiche tecniche del bene sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti.

L) Spese generali

- quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, per le quali si intende accedere ad aiuto, ripartite fra le voci di spesa proposte a finanziamento (punto 6.1).

2.Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

2.1 Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore della organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2 Domanda di acconto/saldo

Alla domanda di pagamento di acconto o al saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione comune e specifica per tipologia di intervento:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori o alla fornitura di beni, controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario;
 - fatture e giustificativi di quietanza (compreso mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali) riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere fornita in formato cartaceo e digitalizzato e distinta per specifica voce di spesa come da tabella lavori.
- A1) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche**
- A2) Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale**
- A3) Impianti di colture poliennali**
- A4) Costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione**
- A5) Realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame**
- A6) Interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale**
- A7) Realizzazione di impianti idroelettrici e biogas:**
- attestazione data di avvio dell'intervento o titola abilitativo;
 - contabilità dei lavori affidati a terzi redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede di concessione dell'aiuto o dei prezzi effettivamente liquidati, qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere;
 - rendicontazione delle eventuali opere eseguite in economia diretta laddove ammissibili;
 - documentazione progettuale di eventuali varianti;
 - nella domanda di pagamento a saldo certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o titolo equipollente.

B) Acquisto beni immobili

- copia atto notarile d'acquisto conforme all'originale o autenticata dal funzionario ricevente;
- eventuale relazione tecnica sull'effettuazione delle opere di miglioria finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi igienico sanitari e conformità alla normativa urbanistica;
- certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento o documentazione equipollente.

C1) Acquisto di macchine, attrezzi agricoli, impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;

C2) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica

- documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- eventuale documentazione attestante il possesso dei beni (certificato di proprietà, immatricolazione, ecc.);
- eventuale agibilità o autorizzazione sanitaria dei locali oggetto dell'investimento;
- attestazione data di avvio dell'intervento o copia della scia edilizia, laddove previsto.

D) Impianti di colture poliennali

- etichettatura attestante il rispetto delle norme fitosanitarie di qualità, ove necessaria, del materiale di moltiplicazione utilizzato.

E) Interventi irrigui

- attestazione del diritto di derivazione di acqua ad uso irriguo.

F) Documentazione specifica per spese notarili per accorpamenti fondiari

- atto notarile;
- fattura notarile quietanzata.

Allegato IV - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista progettuale in funzione dell'ordinamento colturale e dell'entità dell'azienda proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento.

Relativamente alla viabilità rurale, alle sistemazioni agrarie dei terreni, agli impianti di colture poliennali, alle opere irrigue, spese notarili per accorpamenti fondiari di cui al punto 6.1 lettere f), g), h) e k), è necessario, al fine di valutarne la congruità, prevedere uno **specifico sopralluogo preliminare** volto a verificare la situazione dei luoghi ante investimento.

I casi non rientranti nelle casistiche sotto individuate saranno valutati dalla commissione tecnica.

Al fine delle verifiche di congruità degli investimenti proposti sono utilizzati i dati di entità aziendale con riferimento alle previsioni a piano aziendale ultimato.

Tale valutazione in prospettiva non può, tuttavia, essere effettuata ai fini del rilascio del parere di razionalità per la realizzazione di nuove costruzioni, per i quali il giovane agricoltore deve possedere i requisiti minimi al momento della domanda.

A) Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali

La congruità degli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali è comprovata dall'ottenimento, se necessario ai fini urbanistici, del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. n. 11/1998. Gli interventi non vincolati all'ottenimento di tale parere saranno comunque valutati con i requisiti minimi previsti dal medesimo manuale.

Al fine della congruità, le seguenti tipologie edilizie devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) i locali di deposito e ricovero di macchine e attrezzi di nuova costruzione o oggetto di ampliamento devono essere collocati nelle aree pertinenziali del complesso aziendale di allevamento e delle strutture di trasformazione prodotti aziendali di proprietà o essere adiacenti ai fondi adibiti alle colture specializzate aziendali;
- b) i ricoveri per il foraggio devono essere asserviti a complessi aziendali d'allevamento;
- c) gli interventi edili relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari devono interessare manufatti collocati nel complesso aziendale d'allevamento. Fanno eccezione gli interventi su strutture esistenti già di proprietà dell'azienda;
- d) gli interventi edili su strutture di allevamento **esistenti** di fondovalle e mayen sono ritenuti congrui qualora il foraggio prodotto dall'azienda consenta il mantenimento del 25% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento, rispettivamente, per 210 giorni o per 50 giorni in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi;

- e) gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti d'alpeggio sono ritenuti ammissibili esclusivamente qualora l'utilizzazione a pascolo dei fondi aziendali consenta il mantenimento dei capi stabulabili per 100 giorni estivi, in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi; nel caso di singolo tramuto di una linea di monticazione i giorni minimi di mantenimento sono pari a 30.

Le aziende richiedenti interventi edili di **nuova costruzione relativi ad attività di trasformazione e commercializzazione** devono, inoltre, rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali.

| | Tipologia di azienda | Entità dell'allevamento o superficie minima in mq richiesta |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | zootecnica (settore lattiero-caseario) | 25 UBA bovine o 8 UBA ovi-caprine lattifere |
| 2 | viticoltura | 15.000 mq |
| 3 | frutticoltura, piante officinali | 15.000 mq |
| 4 | orticoltura (le colture in serra sono computate il doppio) | 10.000 mq |
| 5 | patate | 20.000 mq |
| 6 | piccoli frutti | 7.000 mq |
| 7 | produzioni vegetali miste (3 + 4 +5 +6) di cui sopra (di cui almeno 5.000 mq di colture diverse da patate) | 15.000 mq |

I requisiti di cui sopra sono ridotti del 50% per interventi riguardanti:

- il recupero/utilizzo di manufatti esistenti;
- la diversificazione delle produzioni aziendali, nell'ambito delle aziende con attività agrituristiche;
- la diversificazione delle produzioni aziendali nell'ambito di aziende già in possesso di un'attività primaria con dimensionamento minimo pari ai parametri sopra indicati.

B) Acquisto di fabbricati rurali

L'immobile acquistato risulta essere congruo e adeguato alle necessità qualora:

- nel caso di acquisti di interi complessi aziendali destinati ad allevamento, il dimensionamento aziendale giustifichi il mantenimento per 210 giorni di stabulazione di almeno il 50% dei capi stabulabili;
- nel caso di acquisto di singoli annessi o di strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali, la SAU giustifichi almeno il 50% della superficie utile netta oggetto di acquisto;
- le verifiche tecnico dimensionali di cui sopra sono effettuate tenendo conto dei parametri indicati nel manuale degli standard costruttivi.

C) Acquisto beni mobili

La verifica della congruità in merito all'acquisto di macchine e attrezzi agricoli per l'attività primaria viene fatta in riferimento ai parametri dimensionali di cui alla tabella in allegato VII. Al fine della verifica della congruità per l'acquisto di motogeneratore si prendono come riferimento le classi di consistenza del bestiame indicate nella tabella al successivo punto E).

L'acquisto di attrezzature e impianti per l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è ammissibile a finanziamento se sono rispettati i valori di cui alla tabella del punto A) precedente.

La commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore, valuta:

- la congruità di attrezzature non presenti nell'elenco di cui all'allegato VII;
- la dotazione di più macchine agricole della stessa tipologia, nel caso di aziende di grandi dimensioni;
- gli eventuali casi particolari e le situazioni aziendali che non rientrano nei limiti previsti.

Non sono ammissibili a contributo le attrezzature e i macchinari di importo inferiore a 500 euro.

Il possesso dei mezzi sarà verificato sul programma SIMA e l'istruttoria terrà conto anche dei mezzi agricoli scaricati dal programma nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

D) Impianti di colture poliennali

Un impianto di colture poliennali è ritenuto congruo se di dimensione di almeno 1.000 mq in caso di vigneto o frutteto e 500 mq in caso di piccoli frutti o piante officinali e aromatiche. Tale limite di superficie di investimento minimo non si applica alle aziende che vogliono ampliare tali superfici, già detenute nel fascicolo.

E) Realizzazione e miglioramento d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.

Nel caso di impianti idroelettrici a isola a servizio di alpeggi la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazioni alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella.

| Bestiame | bestiame improduttivo | meno di 20 vacche | da 20 a 39 vacche | da 40 a 59 vacche | oltre 60 vacche |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Classe di kW | fino a 3 kW | fino a 5 kW | fino a 8 kW | fino a 10 kW | fino a 12 kW |

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell'attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

F) Spese notarili per accorpamenti fondiari

Tale intervento è ritenuto congruo a condizione che l'acquisizione consenta la costituzione di un fondo agricolo di almeno 1.000 metri quadrati e i terreni oggetto di acquisizione abbiano una superficie complessiva non inferiore a 200 metri quadrati.

G) Miglioramento della viabilità rurale, sistemazione dei terreni agrari, costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame

Ai fini della valutazione della congruità degli interventi si fa riferimento al **compendio tecnico-agronomico** relativo ad opere di miglioramento fondiario di cui all'allegato VIII.

Allegato V - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

In generale, al fine di consentire la valutazione della congruità della spesa, ove non sia possibile utilizzare l’elenco prezzi, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di **selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi.**

I preventivi devono essere richiesti tramite piattaforma informatica SIAN (istruzioni sul sito regionale al seguente link https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/gestione_preventivi_i.aspx). In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec dell’azienda e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È possibile presentare un solo preventivo con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all’impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l’acquisto di attrezzature, macchinare o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l’acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

Nel caso di opere edilizie e impiantistiche è necessario presentare il computo metrico estimativo, firmato da tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, distinto per tipologia di opera, utilizzando il prezzario regionale in vigore alla data della presentazione della domanda di aiuto. L’importo individuato dal computo metrico costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo.

In ogni caso le quantità di beni e servizi per i quali è richiesto il contributo devono essere del tipo, quantità e qualità necessari per realizzare il progetto presentato.

I costi che compongono il quadro economico di ammissibilità delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati come segue:

- a) costi per opere a terzi (oneri di sicurezza compresi) ed eventuali opere in economia diretta da parte dell'azienda nel limite dei rispettivi costi unitari massimi o del prezzario di riferimento, debitamente suddivisi tra le differenti lavorazioni oggetto di specifica rendicontazione di costo e sistemazioni esterne;
- b) acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e mobili nel limite di eventuali costi unitari massimi o del preventivo ritenuto ragionevole in fase istruttoria;
- c) acquisto di beni immobili;
- d) spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue.

1. Costi per opere a terzi

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezzari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi confrontabili da ditte in concorrenza. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo.

I prezzi contenuti nell'elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

2. Opere in economia effettuate dal beneficiario

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite dal beneficiario in qualità di imprenditore agricolo senza rivolgersi a soggetti terzi ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda) possono essere ammesse ad agevolazione nel limite massimo di 45.000 euro.

Le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- utilizzo di macchinari aziendali;
- lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti e drenaggi.

Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il computo delle prestazioni in economia deve preferibilmente basarsi su voci di "opere compiute" ed è determinato utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni, scorporati del 26,50%, per le spese generali e l'utile d'impresa non riconosciuti all'imprenditore agricolo.

Nel caso di utilizzo di altro prezzario ritenuto ammissibile, rispetto a quello della regione Valle d'Aosta, lo scorporo delle spese generali e utili d'impresa deve essere effettuato nelle percentuali dagli stessi previste.

Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'azienda, anche attraverso una disponibilità temporanea. In tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio.

L'art. 69 comma 1, lett. a) del Reg. n. 1303/2013 dispone che "il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione", perciò, la spesa pubblica dovrà essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

Quindi $A \leq (B - C)$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tale verifica potrà determinare la non ammissibilità delle spese per opere in economia.

La successiva rendicontazione dei lavori eseguiti in economia sarà effettuata nel rispetto del limite dei montanti massimi di ore riportati nelle tabelle che seguono, per quanto riguarda la manodopera, e delle fatture dei relativi materiali.

L'ammissibilità delle spese per le opere in economia, dipende dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori eseguiti devono essere pertinenti con le attrezzature e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente. A tal fine le rendicontazioni in economia devono consentire valutazioni comparative tra le voci "opere compiute" del prezzario regionale di riferimento, scorporato del 26,5%, o quello integrativo con la contabilità (ore in economia più materiali fatturati o forniti dall'azienda per singola lavorazione);
- d. le ore in economia rendicontate devono tenere conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezzario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%.
- e. le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

Di seguito sono riportate alcune tabelle, dettagliate nel P.D. n. 3442/2014, che quantificano le ore necessarie per talune tipologie di intervento. Tali valori sono assunti come massimali e saranno utilizzati anche nel caso di opere eseguite da terzi.

Tabella n. 1 – Quantificazione delle ore per l’impianto di colture poliennali

| Tipologia di intervento | Manodopera aziendale (ore/ha) | Macchine aziendali (ore/ha) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Impianto vigneto | 1.235 | 43 (trattrice 51-80 HP) |
| Impianto frutteto | 1.077 | 33 (trattrice 51-80 HP) |
| Impianto lampone | 470 | 23 (trattrice 51-80 HP) |
| Impianto mirtillo e ribes | 387 | 22 (trattrice 51-80 HP) |
| Esecuzione ciglione | 400 | 400 (escavatore) |

Tabella n. 2 – Quantificazione delle ore per realizzazione dei sistemi a pergola

Nel caso di sistemi di coltivazione tradizionalmente utilizzati in Valle d’Aosta, nella quantificazione delle ore è possibile sommare, alle ore necessarie per l’impianto del vigneto, quelle necessarie per la realizzazione della pergola indicate nella tabella seguente.

| Tipologia di intervento | Manodopera aziendale (ore/1000 mq) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pergola “bassa” tutto legno e pali sostegno in cemento | 440 |
| Pergola “bassa” a T tutto legno e pali portanti in cemento | 95 |
| Pergola “alta” tutta legno | 150 |
| Pergola “alta” ferro palo in cemento/legno | 130 |

Tabella n. 3 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Posa di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD)

| Diametro tubazioni | Manodopera aziendale (ore/m) |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 25 | 0,0665 |
| 32 | 0,0665 |
| 40 | 0,0886 |
| 50 | 0,0886 |
| 63 | 0,1107 |
| 75 | 0,1328 |
| 90 | 0,1549 |
| 110 | 0,1770 |

La tabella tiene conto del tempo necessario per la posa dei tubi e per la realizzazione del sistema di giunzione eseguito mediante manicotti a compressione in polipropilene; è inoltre compresa la posa di tutti i pezzi speciali necessari per il raccordo tra le tubazioni e le apparecchiature

idrauliche. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni deducendo i manufatti ed i pozzetti.

Tabella n. 4 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Posa di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD)

| Diametro tubazioni | Tempi di posa (ore/m) |
|-------------------------|-----------------------|
| 16/20 posata su terreno | 0,0355 |
| 16/20 posata su filare | 0,0530 |
| 20/25 posata su filare | 0,0797 |

La tabella indica le ore necessarie per la posa dei tubi contenenti i micro-irrigatori autocompensanti saldati all'interno della tubazione. Le condotte saranno contabilizzate a metro lineare, misurate direttamente in opera secondo le lunghezze effettive delle tubazioni.

Tabella n. 5 – Quantificazione delle ore per la realizzazione di impianti di micro-irrigazione – Collegamento dei pezzi speciali

| Descrizione voci | Diametro o sezione (cm) | Tempi di montaggio (ore/unità di misura) |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| filtro a rete o a dischi in plastica (cadauno) | da 3/4" a 3" | 1,0 |
| filtro automatico a dischi in plastica (cadauno) | 1 unità DN 50 | 2,0 |
| | 2 unità DN80 | 2,5 |
| | 3 unità DN 100 | 3,0 |
| regolatore di pressione (cadauno) | da 3/4" a 1" 1/2 | 0,5 |
| dosatore per fertilizzante (cadauno) | da 1" a 3" | 1,0 |
| scavo per posa tubazioni (metri) | sezione fino a 40x50 | 0,0721 |

3. Acquisti e messa in opera di attrezzature, macchinari, arredi, impianti fissi e/o mobili

Nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari e attrezzature il cui prezzo non è reperibile dal prezziario regionale, si applicano le disposizioni generali indicate nella parte iniziale dell'allegato V.

Qualora l'investimento ricomprenda forniture la cui ammissibilità ad aiuto è limitata da prezzi di riferimento, riportati sui listini di cui all'allegato VI, è possibile presentare unicamente il preventivo rilasciato dalla ditta fornitrice.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione tecnico-economica di scelta firmata da un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale che indichi le ragioni della scelta effettuata.

La relazione deve illustrare i seguenti punti:

- analisi costi/benefici;
- qualità ambientali;
- costi operativi e di manutenzione;
- redditività;
- assistenza ai clienti e tecnica o date di consegna.

Nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali si intende ricorrere al medesimo fornitore, un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale deve predisporre una specifica relazione tecnica giustificativa indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Nel caso, invece, di acquisizioni di beni altamente specializzati deve essere predisposta una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità dello stesso.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzi usati, non è necessario produrre tre preventivi, ma deve essere dimostrato che l'acquisto è vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale equivalente nuovo e rispetto ai prezzi correnti di mercato tenendo conto della vita media del mezzo, delle ore di utilizzo e delle quote di ammortamento dello stesso. Occorre dimostrare, inoltre, che le caratteristiche del materiale usato sono adeguate all'esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

4. Acquisto di beni immobili

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale riportato sulla perizia qualora minore al valore di mercato del bene.

In ogni caso non si ritiene congrua l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo stabilito per la costruzione a nuovo dell'immobile oggetto d'acquisto.

5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto.

Le spese generali comprendono:

- a) studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;

- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di euro 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- h) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni immobili;
- i) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le aliquote massime per determinare la ragionevolezza delle spese generali di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono di seguito indicate e devono, sulla voce A), essere applicate per scaglioni:

| Tipologia di intervento | Importo spesa ammessa | Percentuale spese tecniche o importo max |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| A) Interventi su beni immobili, impianti e attrezzatura fissa connessa | ≤ 100.000 euro | 12 |
| | > 100.000 euro | 8 |
| B) Acquisto di beni mobili ed immobili | ≤ 70.000 euro | 2 |
| C) Acquisto di beni mobili ed immobili | > 70.000 euro | Costo unitario massimo |

L'ammontare delle spese generali ammesse di cui al punto A) non può comunque superare gli importi determinati tramite D.M. 17 giugno 2016, laddove applicabile.

L'ammontare del costo unitario massimo indicato al punto C) si determina mediante il foglio di calcolo pubblicato sul sito regionale impostato sulla base di parametri estrapolati dal D.M. 17 giugno 2016, come dall'esempio sotto riportato.

| valore dell'investimento (€ 100.000) | prestazioni | importi |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| P | 0,1300 | |
| Q | 0,045 | |
| G | 0,65 | |
| CP | | € 380,25 |
| | | |
| spese accessorie: 7,5% | | € 28,52 |
| importo parziale | | € 408,77 |
| costi procedurali e amministrativi | | € 1.100,00 |
| CP totale | | € 1.508,77 |

Le spese generali, relative a beni e servizi connessi agli interventi edili oggetto di finanziamento, se non interamente attribuite al pertinente investimento, sono ammissibili determinando per la parte corrispondente all'applicazione della quota millesimale riferita all'operazione ammessa ad

aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene contabilizzata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Le stesse devono essere richieste dal beneficiario attraverso 3 preventivi, comparabile fra di loro e competitivi rispetto ai prezzi effettivamente praticati sul mercato. Tale richiesta segue le procedure indicate nella nota ADG la quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno".

Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento

I listini prezzi di riferimento relativi all'acquisto di macchine agricole sono pubblicati a parte sul sito istituzionale della Regione. Sarà, inoltre, messo a disposizione, un apposito applicativo per la determinazione degli stessi.

Tabella n. 1 – Costi unitari massimi – Costruzione interi complessi aziendali

| Tipologia di intervento | Dimensione allevamento | Massimale (euro/UBA) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle | fino a 14 UBA | 21.000,00 |
| | da 15 a 35 UBA | 20.000,00 |
| | superiore a 35 UBA | 19.500,00 |
| Nuova costruzione di interi complessi aziendali a servizio di alpeggi e mayen | fino a 24 UBA | 9.000,00 |
| | da 25 a 49 UBA | 8.750,00 |
| | da 50 a 80 UBA | 8.250,00 |
| | superiore a 80 UBA | 7.500,00 |

Nel caso di interi complessi aziendali a servizio di azienda principale di fondo valle con allevamento a stabulazione libera, si applica una maggiorazione di 1.110,00 euro/UBA rispetto ai massimali sopra indicati.

Tabella n. 2 – Costi unitari massimi – Costruzione singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti.

| Tipologia di intervento | Tipologia di annesso | Massimale (euro/mq) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nuova costruzione di singoli annessi rurali e complessi per la trasformazione prodotti. | Ricovero animali | 1.100,00 |
| | Interrati/Seminterrati | 1.000,00 |
| | Fuori terra | 750,00 |
| | Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia | 560,00 |
| | Platea e vasca aperta | 250,00 |
| | Tettoia aperta | 250,00 |
| | Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc. | 1.250,00 |

Tabella n. 3 – Costi unitari massimi – Ristrutturazione annessi rurali

| Tipologia di intervento | Tipologia di annesso | Massimale (euro/mq) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ristrutturazione annessi rurali | Ricovero animali | 780,00 |
| | Interrati/Seminterrati | 700,00 |
| | Fuori terra | 520,00 |
| | Platea e vasca liquame con soletta di copertura o tettoia | 390,00 |
| | Platea e vasca aperta | 175,00 |
| | Tettoia aperta | 175,00 |
| | Uffici aziendali, spogliatoi, locali per lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti, locali per presentazione esposizione e vendita dei prodotti, ecc. | 875,00 |

Tabella n. 4 – Costi unitari massimi – Impianti idroelettrici

| Tipologia di intervento | Parte dell'impianto | Massimale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Realizzazione di impianto idroelettrico nel limite massimo di 8.000,00 €/kW di potenza installata | Locale per ricovero gruppo generatore fuori terra (dimensione massima 9 mq) | 810,00 €/mq |
| | Locale per ricovero gruppo generatore interrato (dimensione massima 9 mq) | 625,00 €/mq |
| | Gruppo generatore (turbina, alternatore e quadro elettrico di controllo) | 2.250,00 €/kW |

I massimali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono maggiorati dell'1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell'edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione.

I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, sempre relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi.

I costi per le sistemazione delle aree pertinenziali agli edifici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 precedenti sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d'intervento.

Tabella n. 5 – Listino prezzi di riferimento – Attrezzi agricoli

| Tipologia di attrezzatura | Unità di misura | Prezzo di riferimento |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Alimentatore mangime (fornitura e posa) | UBA | € 525 x UBA |
| Impianto di mungitura fisso (fornitura e posa) | UBA | 440,00 x UBA |
| Impianto di lattodotto (fornitura e posa) | UBA | 980,00 x UBA |
| Nastro asporta letame per complessi < 30 UBA (fornitura e posa) | m | € 300,00 x lunghezza |
| Nastro asporta letame per complessi > 30 UBA (fornitura e posa) | m | € 220,00 x lunghezza |
| Tappeti in gomma (fornitura e posa) | mq | € 75,00 x superficie |

Tabella n. 6 – Listino prezzi di riferimento – Attrezzatura apistica

| Attrezzatura apistica | Prezzo di riferimento |
|--------------------------------|-----------------------|
| Arnie complete 10 telai | € 100,00 |
| Arnie complete 12 telai | € 115,00 |
| Arnie complete a cubo 10 telai | € 97,00 |
| Arnie complete a cubo 12 telai | € 105,00 |
| Arnette 6 telai | € 54,00 |
| Melario completo 6 telai | € 16,00 |
| Melario completo 10 telai | € 22,50 |
| Melario completo 12 telai | € 25,00 |
| Supporti posizionamento arnie | € 94,00 |
| Cassone tre scomparti | € 212,00 |
| Arnette per riproduzione | € 52,00 |

Tabella n. 7 – Listino prezzi di riferimento – Collettori solari e pannelli fotovoltaici

| Tipologia di attrezzatura | Unità di misura | Prezzo di riferimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Collettori solari piani (fornitura e posa di tutti i componenti compreso il boiler) | mq | € 1.220,00 x superficie |
| Collettori solari sottovuoto (fornitura e posa di tutti i componenti) | mq | € 168,00 x superficie |
| Impianto fotovoltaico stand alone (fornitura e posa) | W | € 9,00 x potenza di picco |
| Impianto fotovoltaico connesso alla rete (fornitura e posa) | W | € 2,80 x potenza di picco |

Tabella n. 8 - Listino prezzi di riferimento - Barbatelle

| Tipologia di fornitura | Unità di misura | Prezzo di riferimento |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Barbatelle | n | € 2,50 x numero |
| Astoni | n | € 8,00 x numero |
| Astone noceto | n. | € 18,00 x numero |

Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine agricole

| Macchine e attrezzature agricole | Dimensione aziendale minima |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allattatrice automatica | L'azienda deve possedere almeno 40 bovini femmine di 36 mesi o 60 ovi-caprini femmine adulte. |
| Allattatrice semplice | L'azienda deve possedere almeno 30 bovini femmine di 36 mesi o 40 ovi-caprini femmine adulte. |
| Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivolfafieno per motofalciatrice o per motocoltivatore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 10.000 mq. |
| Andanatore, ranghinatore, voltafieno, girello, spandivolfafieno per trattore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) di almeno 25.000 mq. |
| Aratri per motocoltivatore | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Aratri per trattori | Aziende con superficie a coltura specializzata (seminativi generici, orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 10.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Aspiratore per castagne | Aziende con superficie indirizzata alla castanicoltura pari o superiore ad almeno 10.000 mq. |
| Atomizzatore al terzo punto o trainato | Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. |
| Atomizzatore a spalle | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Barra falciante per motocoltivatore | La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq. |
| Barra falciante per trattore | Aziende con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. L'azienda deve possedere un trattore. |
| Botte per diserbo portata | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 3.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Caricatore a nastro per balle fieno | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Caricatore anteriore per trattore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 20.000 mq. E' ritenuta congrua la dotazione di un secondo caricatore nel caso di aziende con superficie a foraggio superiore a 10 ha. |
| Caricatore posteriore (muletto) | Aziende a carattere prevalentemente frutticolo, orticolo e vitivinicolo, con superficie superiore a 5.000 mq. |
| Caricatore posteriore per trattore (Pala) | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 10.000 mq. |
| Carrello mungitore | Azienda con un carico di almeno 5 vacche da latte. |
| Carro miscelatore | L'azienda deve condurre almeno 12 ha di superficie a prato (asciutto, irriguo e arborato) e avere un carico UBA di almeno 40 UBA calcolato come media degli animali detenuti in fondovalle. |
| Cella frigo o allestimento | Aziende che commercializzano prodotti che necessitano il mantenimento della |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autoveicolo | catena del freddo. Ulteriori parametri di congruità saranno determinati per ogni caso specifico in commissione tecnica. |
| Chenillettes | Mezzo semovente dotato di cingoli condotto con operatore sul mezzo stesso e dotato di attacchi vari per l'utilizzo di differenti attrezzature. Indirizzato alle aziende con colture specializzate con superficie di almeno 5.000 mq. |
| Cimatrice per viticoltura | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq. |
| Cisterna gasolio | L'ammissibilità al finanziamento è stabilita sulla base dell'assegnazione del carburante agricolo agevolato per l'agricoltura o sulla stima dell'eventuale assegnazione nel caso in cui l'azienda non abbia mai presentato richieste. |
| Contenitori - bins | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 2.000 mq. L'azienda deve essere indirizzata alla commercializzazione diretta. |
| Defogliatore per viticoltura | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 10.000 mq. |
| Deumidificatore | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in coltivazioni di piante officinali e medicinali di almeno 5.000 mq. |
| Erpice snodato a strascico per trattori | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Falciatrice rotativa | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Falciatrice rotativa condizionatrice | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Forbici per potatura a batteria | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. |
| Fresa interra sassi | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (orticola) di almeno 5.000 mq. |
| Fresa per trattore | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (seminativa e orticola) di almeno 5.000 mq. |
| Legatrice a batteria | Aziende con superficie destinata a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq. |
| Mietitrebbiatrice mini | Aziende con superficie destinata a granella di almeno 25.000 mq |
| Motoagricola snodata | Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 10.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. |
| Motoagricola transporter | Aziende, con o senza bestiame, con SAU superiore a 25.000 mq. La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. |
| Motocarriola | Aziende con indirizzo vitivinicolo con almeno 2.000 mq di superficie, altre Aziende con SAU superiore a 5.000 mq. |
| Motocoltivatore completo di fresa | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Motocoltivatore (MC) | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Motocoltivatore con barra falciante | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 5.000 mq. |
| Motofalciatrice (fino a 8 CV) | Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo (asciutto, irriguo, arborato, artificiale). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso ai contributi deve essere di almeno 5.000 mq. |
| Motofalciatrice (sup. a 8 CV) | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Motoranghinatore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Pacciamatrice | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Pompa per liquami al cardano | Azienda zootecnica. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità. |
| Raccogli-imbaltatrice | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Rastrello raccogli fieno | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Refrigeratore del latte | Destinato ai produttori di latte che non è indirizzato alla trasformazione in fontina. L'azienda deve possedere un carico di bestiame pari o superiore ad almeno 10 UBA. |
| Ricovero mobile per vitelli (igloo) | L'azienda deve avere una rimonta di almeno 10 vitelli. |
| Rimorchio- dumper | Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve detenere almeno 8 UBA o non essere in possesso di concimaia idonea nelle vicinanze della stalla. |
| Rimorchio falcia/auto caricante | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Rimorchio trasporto bestiame | Aziende zootecniche con un carico di almeno 15 UBA. |
| Rimorchio trattore cassone ribaltabile | Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU e vitivinicole o frutticole con superfici superiori a 5.000 mq |
| Rimorchio-autocaricante trainato | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Rimorchio-botte abbeveraggio | Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. L'azienda deve allevare almeno 10 UBA. |
| Rimorchio-pianale | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. L'azienda deve possedere la rotopressa. |
| Rimorchio-pianale per cingolato o bins | Aziende con superficie a coltura specializzata (viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'azienda deve possedere un trattore cingolato o conferire a cooperative. |
| Rimorchio-spandiletame trainato | Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità. |
| Rimorchio-spandiliquame trainato | Aziende a carattere zootecnico con superficie superiore a 25.000 mq di SAU. Le UBA allevate in azienda devono essere di almeno 10 unità. |
| Rotopressa | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. |
| Scavafossi per motocoltivatore | Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo con superficie inferiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie minima di prato richiesta per l'accesso al contributo deve essere di almeno 5.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Scavafossi per trattore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari ad almeno 1.000 mq. |
| Scavapatate a fila semplice | Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 3.000 mq. |
| Scavapatate con estrazione e calibratura | Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 20.000 mq. |
| Scavapatate plurima | Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 10.000 mq. |
| Semina patate | Azienda indirizzata alla produzione di patate con una superficie investita in tale coltura di almeno 5.000 mq. |
| Seminatrice a file | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. L'orto familiare è |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Seminatrice per serra | Aziende con superficie a coltura specializzata in serra di almeno 2.000 mq. |
| Serra removibile | Aziende con superficie a coltura specializzata. La serra deve avere una superficie di almeno 100 mq, ridotta a almeno 30 mq se per produzione trapianti. |
| Silos | Azienda zootecnica con un carico di almeno 20 UBA. |
| Soffiatore | L'azienda deve condurre almeno 10.000 mq di superficie coltivata a frutta a guscio. |
| Solfatore spalleggiato | Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 1.000 mq. |
| Solfatore terzo punto | Aziende con superficie a coltura specializzata (piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura e frutticoltura) di almeno 5.000 mq. |
| Spandiconcime trainato o portato | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. |
| Spollonatore | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. Aziende con superficie destinata a coltura specializzata in viticoltura di almeno 7.500 mq. |
| Taglia rotoballe | Aziende a carattere prevalentemente foraggicolo, con almeno 20 UBA, con superficie superiore a 25.000 mq di prato (asciutto, irriguo e arborato). La superficie a pascolo fertile e pascolo magro è esclusa. |
| Trapiantatrice | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura in serra, piante medicinali e officinali,) di almeno 1.000 mq. L'orto familiare è compreso nel computo se la superficie investita è pari o superiore ad almeno 1.000 mq. |
| Travaglio per zoccoli o fecondazione | L'azienda deve allevare almeno 20 UBA. |
| Trattrice | <p>Le aziende non possono avere nel parco macchine più di due trattrici.</p> <p>Nel caso di aziende ad indirizzo zootecnico o foraggicolo la potenza espressa dal parco macchine aziendale, come risultante dalla posizione del libretto gasolio agricolo agevolato, aumentata delle macchine oggetto della domanda di aiuto, non può superare i 12 kW nominali per ettaro di SAU aziendale, escluse le superfici a pascolo. Le stesse aziende devono avere una SAU di almeno 2,5 ha, escluse le superfici a pascolo, e la potenza massima ammissibile per ogni trattrice è, comunque, non superiore a 90 kW. Nel caso di aziende che hanno una SAU di fondovalle, escluse le superfici a pascolo, superiore a 25 ha è autorizzato l'acquisto aggiuntivo di una terza trattrice di potenza massima pari 90 kW.</p> <p>Nel caso di aziende di fondovalle che gestiscono anche un alpeggio raggiungibile tramite trattorabile, con monticate almeno 20 lattifere, la potenza massima del parco macchine aziendale può essere aumentata di 40 kW.</p> <p>Per le aziende a vocazione vitivinicola, frutticola, piccoli frutti, erbe officinali e altre colture specializzate la SAU minima richiesta è pari a 0,5 ha. La potenza nominale massima ammissibile è pari a 45 kW nel caso di aziende con una SAU da 0,5 a 2 ha e pari a 90 kW per le aziende di dimensione superiori. La chenillette è considerata alla pari delle trattrici in relazione al calcolo della potenza e al numero di trattori finanziabili per azienda. Si specifica che le superfici dovranno essere meccanizzabili.</p> <p>Le aziende miste saranno analizzate come casi particolari in fase di istruttoria dalla commissione tecnica tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.</p> <p>Si specifica che nei conteggi di cui sopra (calcolo della potenza del parco macchine aziendale e numero massimo di trattrici) si considerano esclusivamente le trattrici con meno di 10 anni di vita al momento della domanda di aiuto. L'acquisto di una trattrice di potenza superiore a quanto determinato sulla base dei parametri indicati in precedenza è ritenuto congruo se almeno il 50% della potenza della trattrice oggetto di acquisto è giustificato dalla potenza massima</p> |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | calcolata per l'azienda, fermo restando che la potenza eccedente non è ammessa ad agevolazione. |
| Trincia per MC | Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 1.000 mq. |
| Trincia per trattore | Aziende con superficie minima a foraggio (prato asciutto, irriguo e arborato) superiore a 25.000 mq. Aziende con superficie a coltura specializzata (orticoltura, piccoli frutti, piante medicinali e officinali, viticoltura, frutticoltura) di almeno 5.000 mq. |
| Vangatrice per trattore | Aziende a carattere orticolo o vitivinicolo con superficie superiore a 5.000 mq. |
| Attrezzatura per apicoltura | |
| Arnie per riproduzione | Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie. |
| Attrezzature da laboratorio | Investimento ammissibile alle aziende agricole in possesso di un laboratorio temporaneo e/o definitivo regolarmente denunciato presso le autorità competenti. |
| Carriole porta arnie | Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie. |
| Cassone tre scomparti | Investimento finanziabile con un minimo di 15 arnie. |
| Muletti elevatori e gru | Investimento finanziabile con un minimo di 150 arnie. |
| Rimorchi | Investimento finanziabile con un minimo di 35 arnie. |

Allegato VIII- Compendio tecnico agronomico per le opere di miglioramento fondiario

Capitolo I Generalità e definizioni

1.1. Opere di miglioramento fondiario

Le opere di miglioramento fondiario contemplate dal presente manuale sono rappresentate, in senso lato, dal complesso delle opere e dei lavori che si devono eseguire per rendere produttive a fini agricoli le terre incolte e insalubri o per migliorare i terreni agricoli già produttivi e renderne più facile la lavorabilità e l'accesso attraverso l'uso di mezzi agricoli.

Ai fini dell'applicazione del presente manuale sono pertanto definite opere di miglioramento fondiario le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e la sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- b) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti a migliorare la produttività attraverso il recupero di terreni abbandonati, l'impianto di nuove colture, la lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o volti ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti;
- c) impianti di colture poliennali;
- d) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

1.2. Viabilità rurale

La viabilità rurale annovera al suo interno, oltre alle strade ad uso agricolo, anche i sistemi di collegamento su rotaia (monorotaie) o a fune (teleferiche o fili a sbalzo). Questi ultimi sostituiscono i sistemi di viabilità ad uso agricolo laddove il territorio ha una morfologia tale da impedire o rendere alquanto difficoltosa e costosa la realizzazione della viabilità su ruota e dove, per l'esistenza di vincoli paesaggistici o di altra natura, tale viabilità non è ammessa.

Le strade ad uso agricolo si differenziano in funzione della loro gestione, ubicazione e utilizzazione. In linea generale si identificano le seguenti:

- a) strade poderali;
- b) strade interpoderali;
- c) piste rurali;
- d) piste forestali e "multifunzionali".

Tecnicamente, tutte le strade ad uso agricolo possono essere definite "*strade a debole intensità di traffico*" e "*strade a basso indice di velocità*". In effetti le strade a prevalente uso agricolo sono generalmente caratterizzate dalla mancanza del manto bituminoso, dall'irregolarità della massicciata di sottofondo, dalle pendenze talvolta elevate, da raggi di curvatura ridotti, dall'esistenza di gibbosità dovute ad attraversamenti per lo smaltimento di acque piovane e di manufatti all'interno della sede stradale atti a contrastare fenomeni di ruscellamento.

1.2.1. Strade interpoderali

Le strade interpoderali fanno parte integrante della viabilità rurale di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie legalmente costituite e riconosciute. Normalmente collegano vasti comprensori agricoli e forestali, i loro fabbricati rurali, sia nelle località di fondo valle, sia nei mayen ed alpeggi in quota.

Nella fattispecie, le strade interpoderali – adatte principalmente, ma non esclusivamente, al transito di mezzi agricoli – risultano di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario e sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- a) strade non aperte al pubblico transito, la cui circolazione e parcheggio è consentita ai titolari dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (*Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione*);
- b) strade destinate al collegamento di fondi rustici coltivati da più aziende agricole, di villaggi aventi caratteristiche di ruralità e di singole strutture destinate prevalentemente all'uso agricolo;
- c) strade aventi i requisiti del miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto n. 215/1933 destinate ad un'utilizzazione in prevalenza agricola.

Possono altresì considerarsi strade interpoderali anche quelle strade destinate a un uso prevalentemente agricolo che, per effetto di una convenzione a firma delle parti interessate, possono essere provviste di una valenza multifunzionale (agricola, forestale, turistica, ecc.) con prevalenza della quota riservata all'attività agricola. La convenzione deve essere sottoposta all'attenzione della struttura competente del Dipartimento Agricoltura ai fini della valutazione dell'eventuale ammissibilità di tutti o di parte degli interventi proposti.

1.2.2. Strade poderali

Le strade poderali sono a tutti gli effetti delle strade private a prevalente uso agricolo e possono collegare fabbricati rurali e fondi agricoli – relativi ad aziende di fondo valle, mayen o alpeggi – con la viabilità ordinaria. Di norma le strade poderali sono utilizzate da una sola o da poche aziende agricole associate e possono costituire la viabilità secondaria che dipende direttamente da una viabilità pubblica oppure consortile.

1.2.3. Piste rurali

Le piste rurali sono definite "trattorabili" quando collegano esclusivamente terreni, fondi agricoli e pascoli al fine di consentire le attività colturali periodiche, quali la concimazione con botti spandilquame, la fienagione e la raccolta dei prodotti agricoli, senza peraltro avere una preponderante funzione di collegamento a fabbricati rurali.

Le piste rurali, di norma prevalentemente inerbite oppure dotate di pavimentazioni stradali carraie, non presentano caratteristiche tecniche complesse poiché, attraversando comprensori già coltivati, non necessitano della costruzione di particolari opere di sostegno e controripa.

1.2.4. Piste forestali e multifunzionali

Pur non riguardando esclusivamente il settore agricolo, bensì più propriamente quello forestale (esbosco, trasporto piante, funzioni tagliafuoco), le piste forestali e le piste

multifunzionali possono avere anche una valenza agricola, che dovrà essere valutata caso per caso e dimostrata attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione tra il beneficiario del contributo e l'ente proprietario del manufatto.

1.2.5. Monorotaie

La monorotaia è un sistema di trasporto meccanico su rotaia di concezione e costruzione estremamente semplice, particolarmente indicato per l'uso in terreni montani fortemente acclivi, laddove, per ragioni economiche o di impatto ambientale, non risulti conveniente o possibile la realizzazione di strade carrabili.

La locomozione dei mezzi sulle monorotaie avviene generalmente tramite motori a scoppio, anche se sono stati sperimentati elettromotrici.

Le monorotaie utilizzate per scopi agricoli sono costituite da un gruppo motore, operante su una monorotaia a cremagliera, alla quale sono collegati i vagoni di carico per i più svariati impieghi. È un sistema di trasporto che funziona anche senza l'intervento diretto dell'operatore e può essere installato su qualunque tipo di terreno con pendenza massima fino a 45°.

La capacità di traino massima consentita per un convoglio di media portata (gruppo motore-gruppo trainante e due carrelli) varia, per i diversi modelli, da kg. 400 a kg. 3.000.

I convogli sono dotati di dispositivi che permettono l'arresto in punti prestabiliti del percorso. La sicurezza è garantita da vari sistemi frenanti. Ogni convoglio è dotato di un sistema frenante automatico: freno di stazionamento, freno di emergenza, freno di limite di velocità, apparato frenante di rallentamento.

Le monorotaie costituiscono delle soluzioni vantaggiose per i costi di trasporto in agricoltura soprattutto in presenza di comprensori coltivati a terrazzamento (ad es. vigneti) dove non è richiesto il trasporto continuo di materiali voluminosi oppure nel collegamento degli alpeggi/mayen qualora non sia tecnicamente o economicamente possibile il loro collegamento tramite strade o piste agricole.

1.2.6. Fili a sbalzo e teleferiche

Il "filo a sbalzo" è un tipo di impianto di trasporto a fune estremamente semplificato, molto simile ad una teleferica. L'impianto non deve possedere alcun tipo di motorizzazione e può trasportare un solo carico per volta. È costituito essenzialmente da una fune distesa tra due punti di attacco, posti a differente altezza, sulla quale viene fatto scendere per gravità, mediante carrucole, il materiale da trasportare.

Per essere definito "filo a sbalzo" è essenziale che l'impianto sia a filo semplice e senza sostegni intermedi. Può essere di qualunque lunghezza e per carichi non superiori a 50 kg o, se la fune è metallica, a 100 kg.

Le "teleferiche" sono impianti a fune che si compongono essenzialmente di una o più vie di corsa costituite da altrettante funi tese fra le due stazioni estreme, eventualmente sostenute lungo il tracciato da uno o più sostegni intermedi, ad assumere la forma di una catenaria.

Solitamente le teleferiche vengono classificate in base al numero di funi: monofune, bifune e trifune.

Teleferica monofune. In questi casi l'unica fune, chiusa ad anello fra le stazioni estreme, accomuna le funzioni di portante e traente. Il moto dei veicoli può essere a "va e vieni" – come

nelle classiche funivie aeree – oppure a moto continuo o semi-continuo, con agganciamento permanente o temporaneo. L'attacco permanente viene chiamato "all'americana" ed è adatto solo alle piccole portate e basse velocità, dell'ordine di 1 m/s, per evitare danneggiamenti alle pulegge e alla fune al passaggio dei veicoli.

Teleferica bifune. Le teleferiche bifune sono costituite, appunto, da due funi distinte: una con funzione di trazione (traente) e una di sostegno (portante). Le vie di corsa possono essere una o due e il funzionamento "va e vieni" continuo o semi-continuo.

Teleferica trifune. Realizzata come le precedenti, si distingue per la presenza di due funi portanti e una traente con anello trattivo.

In base al tipo di trazione, alla dimensione e alla portata, le teleferiche possono avere vari tipi di azionamento: manuale, con argano a manovella oppure motorizzato, a scoppio o elettrico.

Gli impianti motori sono normalmente situati a monte. I veicoli impiegati possono essere costituiti da semplici piattaforme e pianali con sponde, contenitori di varia forma e materiale adatti alla merce da trasportare, appesi mediante appositi telai snodati alla fune tramite morsa, per gli impianti monofuni, o carrelli dotati di ruote (pulegge), per le teleferiche bifune e trifune.

1.3. Sistemazione e miglioramento dei terreni agrari

Nell'ambito della sistemazione e miglioramento dei terreni agrari sono annoverati tutti gli interventi volti a migliorare la produttività agricola attraverso il recupero di terreni abbandonati, l'impianto di nuove colture, la lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione agricola o volti ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti.

In presenza di colture di particolare pregio, oltre alle normali sistemazioni, sono utilizzate anche le seguenti tipologie di sistemazioni agrarie:

- a) Sistemazioni a rittochino: tipologia di sistemazione agraria del terreno dove l'asse maggiore degli appezzamenti, la direzione dei fossi, dei filari e delle arature corrisponde alle linee di massima pendenza. I capifossi sono collocati di traverso ed hanno pendenza contenuta; tale sistemazione ha il vantaggio di impedire che le acque superficiali si riuniscano in una massa considerevole.
- b) Terrazzamento: il terrazzamento consiste nel trasformare un pendio in ripiani orizzontali, a dislivelli di regola uniformi, tramite la costruzione di murature in pietrame e malta, oppure altre forme di sostegno del terreno. Questa sistemazione trova quasi sempre applicazione dove la pendenza dei terreni supera il 30% e ostacola l'affossatura orizzontale. Per limitare i movimenti di terra e l'altezza dei muri l'andamento delle terrazze si adegua a quello del terreno.
- c) Ciglionamento: si tratta di una variante al terrazzamento nella quale il sostegno dei ripiani coltivabili si ottiene mediante ciglioni inerbiti. Si può eseguire solamente quando la natura del suolo permette la stabilità dei ciglioni. Una forma di ciglionamento che consente l'agevole circolazione di macchine è detto "a ripiani raccordati", aventi alternativamente inclinazioni contrarie che ne permettono il raccordo alle estremità, al pari dei tornanti di una strada di montagna.

1.3.1. Regimazione delle acque

L'insieme delle opere e degli interventi tecnici mirati ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari è definito "sistemazione idraulico-agraria". L'eccesso di

acqua che permane troppo a lungo ad occupare la macroporosità del terreno provoca ristagni (in terreni pianeggianti), mentre se ruscella provoca erosioni (in terreni declivi).

Le conseguenze di un eccesso della velocità dell'acqua sono essenzialmente due: l'acqua che ruscella non si infiltra e, quindi, non contribuisce alla ricostruzione delle riserve idriche; il ruscellamento dà luogo al trasporto verso valle di particelle solide di terreno (erosione laminare), con asportazione della parte migliore del suolo, causando, talvolta, la messa a nudo del sottosuolo. Per lo smaltimento delle acque in eccesso si offrono due rimedi: il "drenaggio" (vale a dire i dreni, la rete scolante sotterranea) e "l'affossatura" (rete scolante superficiale).

L'affossatura si realizza aprendo nel terreno da sistemare delle trincee a cielo aperto chiamate fossi o scoline. Le scoline possono scaricare in fossi oppure direttamente in recipienti di scolo naturale. Il volume d'affossatura è calcolato sulla base di eventi piovosi con un tempo di ritorno di 10-20 anni. Per drenaggio o fognatura si intende una rete di canali coperti, posti ad opportuna profondità, che raccolgono l'acqua di percolazione o di falda e la convogliano nel recipiente di scolo. I pozzetti di spia sono necessari per verificare il funzionamento della rete di dreni.

Per convenzione, il terreno si considera piano se la sua pendenza non supera il 5%, oltre tale limite il suolo è considerato declive.

La sistemazione idraulico-agraria dei terreni declivi diventa, di norma, opinabile quando la pendenza media supera il 30% (considerato il limite della normale meccanizzazione). Il pascolo e il bosco diventano, generalmente in questi casi, i logici rimpiazzi delle colture agrarie. L'agricoltura può essere esercitata con pendenze medie superiori ricorrendo a tecniche di sistemazione estremamente onerose, come il terrazzamento.

1.3.2. Canali e condotte irrigue

Il canale irriguo, in Valle d'Aosta meglio conosciuto con il termine "ru", è costituito da un solco creato artificialmente nel terreno che, derivando una parte del flusso di un torrente o, più raramente, di una grossa sorgente, è utilizzato principalmente per il trasporto dell'acqua necessaria all'irrigazione delle colture agricole, sia essa a scorrimento che a servizio di impianti di irrigazione a pioggia. Per estensione, si considera "ru" anche un manufatto che nel tempo ha subito delle modificazioni al suo tracciato originario e al suo alveo, ad es., mediante rinforzi con getti di calcestruzzo e con murature in pietrame e malta, oppure il sedime occupato dalla tubazione con relativa pista di cantiere.

Le condotte irrigue sono il risultato dell'ammodernamento dell'antica rete di canali irrigui. Sono pertanto da includersi nella categoria di condotte irrigue non solo quelle con funzionamento idraulico a pelo libero, ma anche quelle a pressione.

1.3.3. Impianti di irrigazione a pioggia

Sono definiti impianti di irrigazione a pioggia, o per aspersione, l'insieme dei manufatti, delle infrastrutture e delle tubazioni opportunamente interrate, che attraverso dei congegni idraulici chiamati irrigatori distribuiscono l'acqua sui terreni coltivati simulando in tal modo la pioggia meteorica.

Gli impianti di irrigazione a pioggia o per aspersione possono essere classificati in due categorie principali:

- a) a caduta naturale, con lo sfruttamento ai fini idraulici del dislivello tra l'opera di presa e il

- puntodi erogazione;
- b) con stazione di sollevamento, con il punto di adduzione posto a quota più bassa del punto di erogazione.

1.3.4. Impianti di micro irrigazione a goccia e a spruzzo.

Gli impianti di irrigazione a goccia sono utilizzati in Valle d'Aosta per l'irrigazione di vigneti e frutteti; in tale pratica il quantitativo d'acqua apportato alle colture è molto limitato e viene distribuito in maniera capillare attraverso la posa di ali gocciolanti posizionate lungo i filari oppure con tecniche similari che consentono un risparmio significativo rispetto ad altre tecniche irrigue tradizionali. Affine all'irrigazione a goccia è l'irrigazione a spruzzo, in cui i gocciolatoi sono sostituiti da micro spruzzatori.

|

Capitolo II

Disposizioni tecniche inerenti alle opere

2.1. Viabilità rurale

Ai fini del finanziamento pubblico della costruzione di una nuova viabilità a prevalente uso agricolo è necessario dimostrare che nella progettazione del tracciato sono state valutate le possibili soluzioni alternative (strada, monorotaie, fili a sbalzo o teleferiche), tenendo conto delle seguenti esigenze:

- i bisogni delle aziende agricole interessate;
- l'asservimento della maggior parte dei terreni agricoli siti nel comprensorio;
- la scelta del tracciato economicamente più vantaggioso;
- la scelta del tracciato che meglio si inserisce nell'ambiente.

2.3.1. Strade ad uso agricolo

Una strada agricola ha caratteristiche tecniche specifiche che non sono assimilabili a quelle normalmente contemplate dal Codice della strada.

Nella progettazione di nuove strade interpoderali e nella sistemazione di quelle esistenti, dovranno comunque essere previste tutte le opere necessarie a garantire una corretta regimazione delle acque superficiali che possono interessare la sede stradale o i versanti laterali, predisponendo appositi attraversamenti, cunettoni, pozzetti di raccolta e altri manufatti atti a prevenire i ruscellamenti superficiali, il deterioramento della massicciata stradale e gli smottamenti in genere.

Le pavimentazioni mediante bitumatura sono ammesse:

- nei casi di pendenze elevate (maggiori del 12%);
- nel caso di strade la cui manutenzione si renda difficoltosa a causa delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati, a prescindere dalla loro pendenza;
- nel caso di accesso ai fabbricati dell'azienda agricola;
- nei primi 50 metri della viabilità che si innesta su strade statali, regionali e comunali.

Possono essere finanziati interventi proposti su strade interpoderali se su di esse l'uso agricolo risulta prevalentemente rispetto agli altri usi. Tale valutazione dovrà essere dimostrata attraverso una convenzione sottoscritta da tutte le parti interessate. La convenzione deve essere sottoposta all'attenzione della struttura competente del Dipartimento Agricoltura ai fini della valutazione dell'eventuale ammissibilità di tutti o di parte degli interventi proposti e della quota parte relativa all'uso agricolo.

Di seguito sono elencate prescrizioni tecniche e progettuali utili ai fini della valutazione della congruità degli interventi proposti:

- a) Le canalette da costruire sulla sede stradale per lo smaltimento delle acque di ruscellamento saranno preferibilmente in calcestruzzo gettato in opera delle dimensioni interne di cm 15x15 o 20x20, con o senza profilato interno in lamiera. Dove, invece, la pendenza lo consente, si devono usare principalmente i cunettoni in cls liscio a vista con

una lunghezza proporzionata alla larghezza della strada, una larghezza variabile da 2 a 5 metri e una freccia centrale che permetta sia lo scolo delle acque, sia un transito agevole ai mezzi agricoli. Gli attraversamenti dovranno, inoltre, essere posizionati con un angolo di circa 30° rispetto all'asse stradale.

- b) Le piste inerbite all'interno di comprensori agricoli coltivati, utilizzate ad es. per l'accesso di un trattore con imballatrice oppure di mezzo spandiletame, sono preferibilmente composte da una massicciata di almeno 15 cm costituita da materiale arido e da uno strato superficiale di terreno agrario che consenta l'inerbimento.
- c) La muratura in pietrame e malta deve essere eseguita in modo tradizionale con pezzature di medie dimensioni e giunti arretrati, scagliati o rasati, secondo le tipologie previste nel prezziario regionale. Le tipologie di murature più onerose saranno ammissibili a contributo solamente nel caso in cui siano richieste da specifiche prescrizioni. Le murature in calcestruzzo armato con rivestimento in pietrame saranno ammesse solo per situazioni da valutarsi singolarmente e se prescritte in seguito a perizia geotecnica.
- d) Le ringhiere in legno, costruite con la tipologia prevista dal prezziario regionale, possono essere previste e ammesse a contributo quando sia opportuno segnalare, dopo un tratto di strada interpoderale o di pista rurale in rettilineo, un pericolo di caduta dall'alto, ad esempio, in corrispondenza di un tornante, sulla testa di una muratura di valle e nei tratti aventi scarpate di elevata acclività, con esclusione delle protezioni sistemate sui muri di controripa.
- e) La sistemazione delle scarpate sulla viabilità esistente può essere ammessa a beneficiare del contributo secondo le voci di prezziario stabilite nel successivo capitolo III.
- f) Lungo le strade interpoderali, tra la sede stradale e la scarpata di monte, qualora siano prevedibili casi di abbondanti dilavamenti laterali, tenuto conto della conformazione geologica dei versanti attraversati, è possibile prevedere la realizzazione di canalette in terra o di fossi di guardia aventi lo scopo di convogliare le acque verso uno scarico naturale.
- g) Non sono ammesse a contributo le cunette stradali in calcestruzzo, con o senza cordolo, poiché la sede stradale non asfaltata non è in grado di convogliare l'acqua verso dette cunette.
- h) La massicciata stradale eseguita in accoltellato può essere ammessa a contributo solamente nei casi di realizzazione di una viabilità in luoghi di particolare pregio ambientale. Si deve, infatti, considerare che tale soluzione, oltre ad essere particolarmente onerosa, può causare delle problematiche in presenza di pendenze eccessive e in caso di pioggia o di leggere gelate.
- i) Salvo diversa disposizione di norme urbanistiche ed ambientali, la larghezza delle strade interpoderali è pari a metri 3,00 di carreggiata, oltre all'eventuale fosso di guardia di monte e banchina verso valle.
- j) Per motivi di sicurezza è opportuno che la larghezza della carreggiata non sia mai inferiore a metri 2,50, oltre al fosso di guardia e la banchina, e che siano previsti degli slarghi che consentano il transito dei mezzi agricoli e fuoristrada provenienti in senso contrario.
- k) La pendenza di una strada interpoderale o di una pista rurale deve tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio da attraversare e del tipo di flusso di transito stradale (se in prevalenza composto da mezzi agricoli oppure da veicoli stradali oppure ancora da fuoristrada). Per questo motivo non è conveniente fissare a priori una

pendenza minima e massima.

2.3.2. Fili a sbalzo e teleferiche

I finanziamenti previsti per la costruzione di nuovi fili a sbalzo e teleferiche e per la sistemazione e la messa in sicurezza degli impianti esistenti sono destinati a quegli impianti che hanno una finalità principalmente agricola. Sono, quindi, esclusi dall'ammissibilità al contributo gli impianti che collegano zone esclusivamente boscate.

2.3.3. Monorotaie

Le monorotaie, utilizzate per il trasporto di carichi e di persone sono finanziabili solamente in assenza di viabilità con strada e, nel caso di mayen e alpeggi, se gli stessi sono monticati con almeno 15 vacche o 50 ovicaprini in produzione.

La realizzazione di monorotaie deve seguire un'attenta fase di progettazione riguardo alla scelta del tracciato al fine di evitare futuri danni ai manufatti dovuti al manto nevoso, allo scarico di materiale litico proveniente dai versanti di monte e fenomeni valanghivi.

2.2. Sistemazioni e miglioramento dei terreni agrari

Nell'ambito della progettazione e realizzazione della sistemazione agraria è opportuno tener conto delle indicazioni tecniche contenute negli studi condotti da NAPEA – Progetto di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, nell'ambito del programma Interreg III, Alcotra 2007-2013. In particolare si dovrà fare riferimento al "Manuale tecnico dei miglioramenti fondiari in zona montana".

Le operazioni che possono essere ammesse a beneficiare di finanziamento pubblico sono le seguenti:

- a) decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi;
- b) spietramento;
- c) scotico;
- d) scavo di modellamento e sbancamento;
- e) livellamento;
- f) finitura meccanica di presemina;
- g) concimazione organica di fondo;
- h) semina;
- i) murature e opere di sostegno dei terreni agrari;
- j) regimazioni idriche.

2.4.1. Decespugliamento, taglio di piante e rimozione dei ceppi

L'operazione di decespugliamento ha come obiettivo l'eliminazione, manuale o meccanica, dei cespugli (intendendo con essi anche pianticelle del diametro fino a 20 cm) che ricoprono la superficie di un terreno a vocazione agraria. La spesa relativa al decespugliamento è ammissibile anche in alpeggio purché la superficie di intervento riguardi pascoli in parte già

utilizzati e invasi da vegetazione infestante. Ai fini della determinazione della percentuale massima di invasione dai cespugli da prendere in considerazione si tiene conto dei macrousi e delle relative occupazioni inseriti nel fascicolo aziendale.

La voce di elenco prezzi riferita al decespugliamento esclude l'onere del taglio di piante con diametro superiore ai 20 cm, poiché tale onere è compensato dal valore commerciale delle piante stesse. Inoltre, il prezzo a metro quadrato di superficie decespugliata prevede anche l'eradicazione e lo smaltimento a rifiuto dei ceppi del diametro fino a 80 cm.

Nel caso di bonifiche agrarie è ammessa a contributo solamente la voce eliminazione dei ceppi di piante con diametro maggiore di 80 cm, i quali saranno conteggiati a numero.

2.4.2. Spietramento

Lo spietramento è una lavorazione che consiste nell'eliminare il pietrame di varia pezzatura presente nel terreno agrario e i massi erratici presenti sulla sua superficie, prima delle lavorazioni previste ai fini della sistemazione agraria.

Tale lavorazione è ammissibile a contributo anche quando viene eseguito un intervento di bonifica agraria che non include uno scavo di modellamento né di livellamento, ma semplicemente per andare a rimuovere le pietre di varie pezzature che compromettono la lavorabilità dei fondi e la produzione agricola.

L'intervento è ammissibile anche per i pascoli fertili d'alta quota, qualora non siano soggetti ad evidenti e frequenti rotolamenti di materiale litico e a fenomeni valanghivi. In quest'ultimo caso infatti l'intervento si configura evidentemente come un ripristino della situazione ex ante e non comportano quindi una maggiore strutturazione dell'azienda agricola.

2.4.3. Scotico

Le operazioni di scotico consistono nel recupero e nell'accantonamento dello strato di terreno agrario, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, sulle superfici interessate dagli interventi di scavo, di modellamento e di livellamento.

Sono comprese le operazioni di scavo, di accumulo del terreno nell'area di cantiere oppure in apposite zone di stoccaggio previste in progetto o indicate dalla direzione dei lavori, il vaglio per l'eliminazione del materiale lapideo in eccesso e la successiva stesura e compattazione del materiale sulle superfici interessate al miglioramento fondiario. Al fine di garantire il ripristino della coltivabilità dei terreni lo scotico dovrà essere eseguito a profondità variabili in funzione dello spessore del suolo vegetale e comunque ad una profondità minima non inferiore a 30 cm, salvo nelle zone in cui lo strato di terreno adatto presenti spessori maggiori.

Sono ammesse compensazioni tra zone dove lo strato di terreno è meno profondo con altre dove lo spessore originario del suolo agrario risulti più consistente.

Lo scotico, che di norma precede altre operazioni di messa in coltura di terreni incolti e dovrà essere valutato assieme al tecnico istruttore della pratica di contributo all'atto del sopralluogo preliminare, rientra nelle operazioni di messa in coltura di terreni quando si rende necessario il ripristino delle condizioni geomorfologiche ottimali e la rimozione degli ostacoli che impediscono la meccanizzazione agricola ed è solitamente ammesso sulle superfici di fondovalle e di mayen sfalciabili, mentre è escluso nei pascoli d'alpeggio.

2.4.4. Scavo di modellamento e sbancamento.

Le operazioni di scavo di modellamento (o scasso e dissodamento) si eseguono tra i 40 e gli 80 cm di profondità, con l'utilizzo di mezzi meccanici idonei, allo scopo di rendere un terreno naturale adatto alla coltivazione (ad es. per facilitare lo sfalcio con l'uso di grandi macchinari dotati di barra falciante). Questa tipologia di opera si inserisce nell'ambito della sistemazione e del miglioramento di terreni agrari, rendendosi necessaria qualora le caratteristiche geomorfologiche non consentano un'agevole coltivazione dei fondi con i moderni mezzi agricoli.

Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi a profondità superiore si parla di scavo di sbancamento che deve essere valutato a volume. In tal caso i volumi di scavo dovranno trovare riscontro nei disegni progettuali. È, pertanto, necessario che le operazioni di scavo di modellamento e sbancamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato.

Lo scavo di modellamento e di sbancamento non sono di norma ammessi nei pascoli.

2.4.5. Livellamento.

Il livellamento è un'operazione ammissibile a contributo quando si prevede che la lavorazione principale (lo scotico di cui al paragrafo 2.3.3 lasci il terreno con una superficie molto irregolare, oppure quando si vuole ottenere dalla bonifica agraria una superficie perfettamente livellata.

È, pertanto, necessario che le operazioni di livellamento siano valutate di volta in volta, tenendo conto anche delle attrezzature in capo alle singole aziende agricole che operano nel comprensorio interessato e del tipo di coltura che si intende praticare dopo la bonifica agraria.

In casi particolari e debitamente motivati, il livellamento può essere ammesso in prossimità di fabbricati d'alpe, su limitate superfici che interessano i pascoli fertili.

2.4.6. Finitura meccanica di presemina

La finitura meccanica di presemina è una lavorazione complementare classica, in genere eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici idonei dopo le operazioni di scavo di modellamento e/o livellamento, allo scopo di ridurre la zollosità in superficie, di rimuovere il pietrame di piccole dimensioni e di rendere regolare e uniforme la superficie del letto di semina.

In casi particolari e debitamente motivati, la finitura meccanica di presemina può essere ammessa anche in prossimità di fabbricati d'alpe, su limitate superfici che interessano i pascoli fertili. Solitamente, nel caso di terreni meccanizzabili di fondovalle e di mayen, le superfici di scotico, livellamento e finitura meccanica di presemina coincidono.

2.4.7. Concimazione organica di fondo

La concimazione organica di fondo consiste nel carico, scarico e distribuzione di almeno 800 q/ha di letame maturo. Tale voce di spesa è ammessa soltanto nel caso non sia prevista la semina in quanto per le colture foraggere la concimazione organica è già inserita nella voce di spesa inerbimento delle superfici destinate a prato/pascolo.

2.4.8. Semina

La semina rappresenta l'operazione conclusiva di una bonifica agraria che ha come oggetto il miglioramento o il recupero di superfici coltivate a prato stabile oppure a pascolo (in quest'ultimo caso, solamente dove è stato autorizzato il livellamento, lo spietramento e l'eradicazione di cespugli infestanti).

Ha lo scopo, attraverso lo spargimento di idonea miscela di seme – la cui qualità tiene conto anche dell'altitudine – di ripristinare la cotica erbosa preesistente e di garantire la produzione di foraggio di qualità. In genere l'operazione viene eseguita con l'ausilio di idoneo mezzo meccanico oppure, nel caso di modeste superfici, la stessa può essere eseguita manualmente.

La semina è ammissibile a contributo qualora siano da inerbire superfici interessate da scavi di sbancamento per l'esecuzione di piste oppure per il ripristino della cotica erbosa in seguito alla posa in opera di tubazioni e alla costruzione di altri manufatti.

L'idrosemina è ammessa esclusivamente in situazioni particolari (pendenze elevate, suoli poveri di sostanza organica, scarpate, ecc.). La scelta di ricorrere a tale sistema dovrà essere adeguatamente motivata in fase progettuale.

2.4.9. Muratura e opere di sostegno dei terreni agrari


Le murature e le opere di sostegno similari, quali terre armate, sono finanziabili nell'ambito di una bonifica dei terreni agrari laddove si abbia la necessità di mantenere la pendenza della superficie interessata ai lavori pari o inferiore al 30%, con terrazzamenti di larghezza non inferiore a 18-20 metri. Tali opere, inoltre, sono finanziabili nel caso di preesistenze, quando l'eliminazione di murature in pietrame a secco dovesse far aumentare la pendenza del terreno in maniera significativa. Il mero rifacimento di un muro preesistente non è ammesso a contributo se l'intervento non è parte integrante di un intervento di miglioramento fondiario più ampio che determini una maggiore strutturazione dell'azienda.

In genere, le murature per il sostegno dei terreni agrari non sono finanziabili negli alpeggi d'alta quota, se non in presenza di particolari problematiche di tipo idrogeologico evidenziate nella relazione geologica.

Ai soli fini della determinazione della spesa ammessa, il calcolo dei volumi massimi ammessi è determinato in base alle tabelle sotto riportate:

| MURO DI SOSTEGNO | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|------|------|-----------|-----------|----------------|-------|
| H | T | T1 | A | B | C | 1/2(T+T1) | AREA MURO | AREA FONDAZION | |
| 1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,95 | 0,15 | 0,70 | 0,7 | 0,7 | 0,285 |
| 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,05 | 0,15 | 0,75 | 1,125 | 0,315 | |
| 2 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,90 | 1,6 | 0,52 | |
| 2,5 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,95 | 2,375 | 0,56 | |
| 3 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 1,10 | 3,3 | 0,85 | |
| 3,5 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 1,15 | 4,025 | 0,9 | |
| 4 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1,30 | 5,2 | 1 | |
| 4,5 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 2,2 | 0,4 | 1,35 | 6,075 | 1,13 | |

| MURO DI CONTROPIA | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|-----------|-----------|----------------|--|
| H | T | T1 | A | B | C | 1/2(T-T1) | AREA MURO | AREA FONDAZION | |
| 1 | 0,5 | 0,7 | 0,25 | 0,85 | 0,15 | 0,60 | 0,6 | 0,2125 | |
| 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,25 | 0,95 | 0,15 | 0,65 | 0,975 | 0,2375 | |
| 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,80 | 1,6 | 0,36 | |
| 2,5 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,85 | 2,125 | 0,39 | |
| 3 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,00 | 3 | 0,45 | |
| 3,5 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 1,05 | 3,675 | 0,48 | |
| 4 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 1,20 | 4,8 | 0,76 | |
| 4,5 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | 2 | 0,3 | 1,25 | 5,625 | 0,8 | |



2.4.10. Regimazioni idriche

Le regimazioni idriche possono riguardare le acque superficiali che si prevede vengano raccolte con appositi fossi di guardia (non di cantiere). Possono altresì interessare la viabilità rurale, intendendo con essa anche le piste trattorabili inerbite. In ogni caso i fossi di guardia sono da prevedersi solamente quando è possibile convogliare in sicurezza le acque intercettate in un apposito scarico.

È inoltre ammissibile a finanziamento anche la rete idrica sotterranea per lo smaltimento delle acque in eccesso che comprometterebbero i lavori di bonifica agraria o la lavorabilità e produttività dei terreni agrari.

2.4.11. Altre prescrizioni per la sistemazione e il miglioramento dei terreni agrari

In aggiunta alle indicazioni tecniche fornite nei punti precedenti, di seguito sono elencate prescrizioni generali, tecniche e progettuali utili ai fini della valutazione della congruità degli interventi di sistemazione e il miglioramento dei terreni agrari proposti:

- Nel fascicolo aziendale dei beneficiari del contributo, validato al momento della presentazione della prima domanda di pagamento, devono essere inseriti tutti i terreni per i quali si richiede il miglioramento agrario.

- b) Nelle fasi delle lavorazioni inerenti al miglioramento dei terreni agrari non sono ammessi a contributo l'acquisto e la stesura di terra vegetale e di materiale proveniente da scavi, sfangamenti ed altre attività edilizie.
- c) Qualora venga richiesto il finanziamento di un'opera di miglioramento fondiario che includa anche il riporto di terra vegetale oppure di altro idoneo materiale sono, di norma, finanziati esclusivamente lo scotico (in caso di apporto che non riguardi terra vegetale), la rifinitura meccanica di presemina e la risemina (nel caso di colture foraggere). Le altre operazioni agrarie da effettuare prima e in concomitanza dei riporti, quali il taglio piante, il decespugliamento, il livellamento e lo spietramento, si considerano compensati dal corrispettivo che il proprietario del fondo riceve per lo stoccaggio di detto materiale. Il beneficiario del contributo dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. È fatta salva l'ammissibilità a contributo per la realizzazione di opere irrigue e della viabilità rurale su detti fondi.
- d) Le operazioni agronomiche ammesse per il miglioramento dei pascoli d'alta quota sono le seguenti: decespugliamento della vegetazione di invasione e delle piante infestanti, spietramento mediante raccolta del pietrame in superficie facilmente rimovibile, compreso il suo interrimento o sistemazione all'interno del cantiere, risemina delle superfici interessate alle operazioni sopra descritte. Non sono ammessi oneri per il trasporto del materiale al di fuori del cantiere stesso.
- e) La demolizione di massi affioranti è ammessa fino a un massimo di 100 mc per l'intero cantiere.
- f) Non sono finanziabili oneri per lo smaltimento del materiale terroso, ghiaioso e roccioso di risulta in discarica, salvo casi del tutto particolari e giustificati.
- g) Nell'ambito del cantiere, tutto il materiale terroso, ghiaioso e roccioso dev'essere riutilizzato. In casi particolari, il beneficiario o il proprietario può essere autorizzato, dalla struttura che cofinanzia l'intervento, a tenere per sé parte del materiale eventualmente eccedente. In tal caso il valore del materiale deve essere decurtato dalla contabilità dei lavori, anche operando un nuovo prezzo.
- h) L'onere per l'estirpazione e lo smaltimento a discarica del ceppo è previsto per tronchi di piante aventi un diametro superiore a cm 80. I ceppi sono compensati cadauno solamente per quelle quantità previste in progetto e l'eventuale onere di smaltimento verrà riconosciuto previa presentazione di idonea documentazione che dimostri il loro corretto smaltimento in discarica.
- i) I rilievi topografici propedeutici alle operazioni di riconfinamento, in seguito all'esecuzione dei lavori di bonifica agraria, sono ammissibili a contributo a condizione che i relativi cippi di confine siano installati nel terreno in maniera non amovibile. Le spese relative all'acquisto dei cippi non è riconosciuta ammissibile. Il numero massimo di punti ammissibili a contributo è pari a 40 per ettaro, con esclusione dei punti intermedi tra un vertice e l'altro di singole particelle e di quelli coincidenti con confini naturali oppure strade vicinali. Il costo dei rilievi topografici è incluso nelle spese tecniche ammesse, nel limite previsto dal bando. Il massimale per l'individuazione topografica del punto è pari ad euro 25,00.

2.3. Canali irrigui

La fitta rete di canali irrigui esistenti in Valle d'Aosta presenta, dal punto di vista costruttivo, svariate tipologie:

- a) canale in alveo naturale;
- b) canale in calcestruzzo;
- c) canale in pietrame e malta;
- d) canale prefabbricato in lamiera metallica;
- e) condotta irrigua;

Le tipologie di canale finanziabili tengono conto degli aspetti idraulici, agronomici e ambientali, e dell'incidenza dei costi per la loro successiva manutenzione.

Per interventi di adeguamento alla rete irrigua esistente si intende qualsiasi opera di costruzione ex-novo, sistemazione, riattamento e ammodernamento di opere irrigue destinate per la maggior parte a fondi agricoli ed aventi prevalente valenza agricola.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati da aziende agricole non sono ammissibili a contributo.

2.5.1. Manutenzioni dei canali in alveo naturale

Per la corretta gestione e manutenzione di un canale irriguo in alveo naturale occorre curare la pulizia periodica del suo alveo e, in maniera particolare, provvedere al consolidamento delle sponde di monte e di valle con tecnologie derivanti dall'ingegneria naturalistica.

Gli interventi che per loro natura sono assimilabili alle corvées non possono essere oggetto di finanziamento.

2.5.2. Canali irrigui in calcestruzzo

I canali esistenti da riattivare e da ristrutturare mediante l'impiego di calcestruzzo, armato o debolmente armato, possono essere finanziati qualora non siano presenti particolari vincoli di natura ambientale.

Nel caso sia utilizzata questa tipologia è necessario garantire l'impiego di calcestruzzo di qualità, opportunamente vibrato, possibilmente confezionato sul posto e gettato in opera in periodi brevi dal momento dell'impasto.

2.5.3. Canali in pietrame e malta

Negli interventi, eseguiti in comprensori di particolare pregio ambientale, che prevedono il rifacimento o la costruzione ex-novo di canali irrigui in pietrame e malta, la realizzazione delle spallette laterali potrà avvenire interamente in pietrame e malta oppure, preferibilmente, con sola la parte esterna contro terra in calcestruzzo, anche debolmente armato, e con rivestimento interno a vista con pietrame di idonee dimensioni.

Quando la pendenza del canale è ritenuta eccessiva, la platea di calcestruzzo armato deve essere rivestita con un selciato di pietrame posizionato di coltello.

2.5.4. Canalette prefabbricate in lamiera metallica

Usate piuttosto raramente, le strutture prefabbricate in lamiera metallica possono essere utilizzate in situazioni disagiati di trasporto oppure quando non sia conveniente l'utilizzo di altre tipologie costruttive.

2.5.5. Condotte irrigue

L'utilizzo di tubazioni in materiali diversi quali il ferro, la ghisa, il cemento, il polietilene e il PVC, comporta, oltre che un risparmio economico, anche la garanzia di tenuta idraulica dei giunti e, dunque, il suo utilizzo in prossimità di infrastrutture.

La soluzione di posare in opera delle condotte per il convogliamento di acqua in pressione ha una serie di vantaggi, tra cui il consentire di ampliare il comprensorio irriguo, consentendo all'acqua di raggiungere zone altimetricamente compatibili, e di soddisfare alcune esigenze di tipo idraulico, anche sotto il profilo della sicurezza dell'impianto.

L'intubamento della rete di distribuzione dell'acqua d'irrigazione, laddove compatibile con esigenze di tipo ambientale, consente la fornitura di acqua sufficientemente pulita e la minimizzazione di rischi connessi alla tracimazione per ostruzione della sede del canale.

2.5.6. Tipologie miste

La soluzione mista – vale a dire canale a cielo aperto e condotta – anche se esistente in molteplici casi, andrebbe evitata, poiché nei punti di cambio di tipologia (soprattutto tra una sezione aperta e una successiva chiusa) esiste il rischio oggettivo di ostruzione del canale e di fuoriuscita dell'acqua, con possibili danni a persone e cose.

Dove non è possibile evitare tale soluzione idraulica, pare opportuno realizzare dei pozzetti di decantazione e di ispezione nei punti vulnerabili al fine di consentire un eventuale e pronto intervento di rimozione del materiale solido e delle ramaglie trasportato dall'acqua.

2.4. Impianti di irrigazione a pioggia

Gli impianti di irrigazione a pioggia del tipo “a caduta naturale” e con “stazione di sollevamento” sono costituiti dai seguenti elementi:

- a) opere di presa;
- b) dissabbiatore e manufatti di decantazione;
- c) condotte di adduzione;
- d) camere di manovra;
- e) rete di distribuzione;
- f) apparecchiature idrauliche varie;
- g) irrigatori;
- h) eventuale sistema elettrico o elettronico di automazione;
- i) eventuali impianti di distribuzione secondaria e impianti di irrigazione a goccia gestiti da aziende agricole;
- j) attacchi irrigui, attacchi orto e relativi condotti di adduzione.

2.5.1. Opere di presa

La nuova costruzione di opere di presa negli alvei non devono ostacolare il normale deflusso delle acque, soprattutto in caso di portate eccezionali.

E' data priorità alla costruzione, a monte e valle della briglia, di una platea costituita da massi ciclopici opportunamente intasati con malta cementizia entro una struttura orizzontale in c.a. realizzata seguendo l'andamento plano-altimetrico dell'alveo naturale del torrente.

La briglia di presa è realizzata con opportuna pendenza in maniera da poter agevolare le operazioni di pulizia periodica.

È opportuno, laddove tecnicamente e idraulicamente possibile, accorpate più opere di presa in un unico punto al fine di realizzare delle economie di costruzione e di gestione del manufatto.

2.5.2. Dissabbiatore e manufatti di decantazione

I dissabbiatori e altri manufatti di decantazione hanno la funzione di eliminare il residuo solido trasportato dalle acque di un torrente e che è riuscito ad attraversare la griglia metallica posta all'opera di presa.

La decantazione è utile sia per eliminare le particelle che si depositano sul fondo del manufatto, sia per ridurre quelle in sospensione.

Il dimensionamento di un dissabbiatore tiene conto della portata derivata e della quantità media di particelle solide trasportate dall'acqua. Il deposito di particelle solide deve essere necessariamente favorito in presenza di un impianto di irrigazione a pioggia, rispetto a un impianto per scorrimento. Possono essere ammesse a finanziamento eventuali dispositivi di messa in sicurezza e paratoie con sistemi a chiusura automatica dei vari meccanismi, nonché la posa di filtri autopulenti, sia automatici che manuali o a caduta naturale. Nel caso di automazione è preferibile, qualora non vi sia disponibilità di energia elettrica in prossimità delle apparecchiature, di utilizzare le nuove tecnologie che prevedono l'approvvigionamento di energia attraverso la posa di pannelli solari che permettono di accumulare, attraverso sistemi di batterie, sufficiente energia per la movimentazione delle apparecchiature idrauliche.

2.5.3. Condotte di adduzione

Le condotte di adduzione hanno lo scopo di convogliare l'acqua dalla vasca di carico o dal dissabbiatore fino alle varie camere di manovra. La scelta del materiale con il quale è costruita la tubazione tiene conto della pressione di esercizio dell'impianto.

Quando occorra ridurre le pressioni di esercizio all'interno delle tubazioni, possono essere installate sulla condotta delle apposite valvole di riduzione pressione oppure possono essere costruite delle vasche di rottura in calcestruzzo. In questo caso è opportuno che sia presente uno scarico delle eventuali eccedenze idriche, dovute, ad es. ad un malfunzionamento di una valvola a galleggiante.

2.5.4. Camere di manovra

Le camere di manovra sono strutture in calcestruzzo armato seminterrate o totalmente interrate che hanno la funzione di ospitare apparecchiature idrauliche di regolazione del flusso

e fungono da punto di partenza per le tubazioni destinate alla rete di distribuzione a servizio del comprensorio irriguo.

Le parti emergenti dal suolo potranno essere rivestite con muratura in pietrame e malta e ricoperte dal terreno proveniente dagli scavi eseguiti per la costruzione delle camere stesse.

2.5.5. Rete di distribuzione

Dalle camere di manovra dipartono le tubazioni che costituiscono la rete di distribuzione vera e propria.

In genere realizzate in polietilene, le tubazioni hanno diametro nominale variabile da 63 mm a 125-110 mm e possono sopportare pressioni di esercizio fino a 16 atmosfere. Il flusso è regolato da valvole manuali o da idrovalvole, nel caso di impianti automatizzati. Il diametro delle tubazioni deve essere dimensionato secondo la portata richiesta dall'irrigatore scelto.

2.5.6. Apparecchiature idrauliche

L'insieme delle valvole idrauliche multifunzioni, saracinesche, riduttori di pressione, valvole di sicurezza o di sfioro, filtri, ecc., parte integrante di un impianto di irrigazione, è definito con il nome generico di "apparecchiature idrauliche".

Esse hanno la funzione di regolare, deviare, ridurre o interrompere il flusso idrico all'interno delle tubazioni dell'impianto. Possono essere di varie tipologie, a seconda del loro utilizzo, e vanno dimensionate allo scopo preposto tenendo conto delle relative schede tecniche fornite dal produttore le quali dovranno essere parte integrante del progetto.

2.5.7. Irrigatori

Gli irrigatori hanno la funzione di distribuire in maniera uniforme il getto idrico sulla porzione di terreno imitando la pioggia meteorica. Possono essere "a settore" o "circolari", a seconda che nel loro movimento possano compiere una porzione di angolo piatto oppure l'intero movimento circolare; funzionano con la pressione dell'acqua e, a seconda della pressione di esercizio dell'impianto, possono essere scelti irrigatori a media oppure a lunga gittata.

Gli irrigatori sono in genere posizionati sul terreno ai vertici di un triangolo equilatero, la cui misura dei lati varia in funzione della portata delle tubazioni, della pressione di esercizio dell'impianto e in uscita dai bocchigli, della situazione morfologica del terreno, dalla valutazione dell'effetto negativo del vento e, infine, dalla qualità delle colture da irrigare.

L'utilizzo di irrigatori a lunga gittata è consentito quando, in presenza di colture foraggere, il terreno non supera indicativamente il 5% di pendenza.

Le schede tecniche e le specifiche degli irrigatori scelti per l'impianto di irrigazione a pioggia devono essere allegati al progetto.

2.5.8. Automazione

Gli impianti di irrigazione, oltre al funzionamento manuale, possono essere gestiti e fatti funzionare da un sistema di automazione che, attraverso una stazione computerizzata centrale, invia segnali per l'apertura o la chiusura del flusso idrico all'interno delle condotte, oppure

segnali che comandano le idrovalvole on/off ed altre apparecchiature idrauliche installate. L'automazione può prevedere due sistemi diversi di comando:

- a) il primo, attraverso segnali inviati via cavo e unità di campo;
- b) il secondo, attraverso ponti radio o via GSM, con l'installazione nelle camere di manovra di microcentraline che, alimentate da pannelli solari, raccolgono le informazioni trasmesse via radio e provvedono alla regolazione delle singole apparecchiature installate.

Poiché il mercato offre differenti metodi per automatizzare un impianto di irrigazione a pioggia, le tavole di progetto, la relazione tecnica devono contenere tutte le specifiche tecniche necessarie ad individuare con esattezza i componenti elettronici da installare, le loro caratteristiche e i loro costi.

2.5.9. Altre prescrizioni per le opere irrigue

In aggiunta alle istruzioni tecniche fornite nei punti precedenti, di seguito sono elencate prescrizioni generali, tecniche e progettuali utili ai fini della valutazione della congruità degli interventi inerenti gli impianti irrigui:

- a) Nel fascicolo aziendale dei beneficiari del contributo, validato al momento della presentazione della prima domanda di pagamento, devono essere inseriti tutti i terreni per i quali si richiede il miglioramento agrario.
- b) Gli impianti di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione negli alpeggi vengono ammessi a contributo solamente se del tipo semifisso con la rete di distribuzione in pressione e valvole di comando su ogni pozzetto. I pozzetti dovranno essere posizionati ad una distanza di circa 60-100 metri l'uno dall'altro (60 metri nel caso di basse pressioni, 3-4 atmosfere, e fino a 100 metri nel caso di pressioni superiori).

La realizzazione di impianti aventi caratteristiche diverse può essere consentita, ma i maggiori costi di costruzione sono a carico dei richiedenti.

La realizzazione di impianti di irrigazione a pioggia di tipo semifisso in alpeggio è ammessa a condizione che la superficie coltivata a pascolo sia in grado di sostenere almeno due utilizzazioni durante la stagione estiva.

- c) Negli impianti di irrigazione a pioggia di tipo semifisso è ammesso a contributo anche l'eventuale acquisto di una pompa miscelatrice-trituratrice allo scopo di immettere nelle tubazioni liquame di stalla per la fertirrigazione.
- d) Nell'ambito della costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia di tipo semifisso le eventuali pompe idrauliche fissate su apposito basamento e qualsiasi altra attrezzatura mobile per l'irrigazione, qualora utilizzata per l'intera stagione, sono ammissibili a contributo.
- e) La realizzazione di canali irrigui con semicoppi opportunamente annegati nel cemento è ammessa quando la tradizionale manutenzione delle canalette in terra risulta particolarmente onerosa e difficile.
- f) Per quanto concerne l'irrigazione dei nuovi castagneti sono ammissibili a finanziamento i sistemi di irrigazione a pioggia sottochioma con esclusione del sistema a goccia; infatti, l'apparato radicale del castagno adulto occupa una superficie estesa (dagli 80 ai 100 mq), rendendo anti-economico la costruzione di un impianto di irrigazione localizzata.
- g) Sono finanziabili esclusivamente gli impianti di irrigazione a pioggia costruiti nelle zone di tipo E (agricole) dei Piani regolatori generali in vigore.

Capitolo III

Prezziario regionale, elenco prezzi aggiuntivo, massimali di spesa e di ore di lavoro

3.1. Maggiorazione e diminuzione dei prezzi di riferimento

I prezzi di riferimento riguardano situazioni cantieristiche di media difficoltà operative. Nel caso la situazione si discosti da tale condizione il tecnico esterno può applicare i parametri previsti, per ogni gruppo omogeneo, delle voci dell'elenco prezzi ufficiale. Al gruppo omogeneo oggetto di analisi devono, in tal caso, essere applicate tutte le maggiorazioni/minorazioni previste dal prezziario.

Ai fini della corretta applicazione delle variazioni previste per alcuni gruppi di voci è precisato quanto segue:

- a) **Orografia.** Per “terreno pianeggiante” si intende una pendenza media di versante inferiore al 15%; per “terreno lievemente inclinato” si intende una pendenza media di versante compresa fra il 15 e il 30%, mentre per “terreno fortemente inclinato” si intende una pendenza superiore al 30%.
- b) **Dimensione area cantiere.** Nei cantieri di sistemazioni agrarie e di costruzione di impianti di irrigazione a pioggia, si adottano i seguenti parametri: “ampie dimensioni” per superfici complessive maggiori ad un ettaro; medie dimensioni per superfici comprese fra 2.000 e 10.000 mq; piccole dimensioni per superfici inferiori a 2.000 mq.

3.2. Limiti di spesa

Anche se, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, è applicato il prezziario regionale in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno e, per le voci mancanti, sono elaborate apposite analisi prezzi, l'istruttore della pratica confronta le risultanze economiche previste nel computo metrico con i limiti di spesa e i sottomassimali di cui al presente capitolo. Gli importi di spesa indicati sono sempre riferiti al netto di tasse e al netto di spese tecniche e accessorie ammesse al contributo.

3.2.1. Limiti di spesa e di ore di lavoro riferiti alla superficie interessata dalle opere di sistemazione agrarie

Il limite di spesa massimo ammissibile per la sistemazione agraria delle superfici a pascolo in alpeggio è di 3 euro/mq, ridotto a 2 euro/mq per le superficie comprese fra 1 e 3 ettari e a 1,5 euro/mq per gli ettari successivi. Nei suddetti massimali è compresa l'irrigazione e la realizzazione di eventuali pistini inerbiti.

Il limite di spesa massimo ammissibile per la sistemazione agraria delle superfici a pascolo nel fondovalle e nei mayen è di 4 euro/mq, ridotto a 3 euro/mq per le superficie comprese fra 1 e 3 ettari e a 2 euro/mq per gli ettari successivi. Nei suddetti massimali è compresa l'irrigazione e la realizzazione di eventuali pistini inerbiti.

Il limite di spesa massimo ammissibile per la sistemazione agraria delle superfici a prato o ad altre colture maggiormente specializzate nel fondovalle e nei mayen è di 8 euro/mq, ridotto a 6 euro/mq per le superficie comprese fra 1 e 3 ettari e a 4 euro/mq per gli ettari successivi. Nei suddetti massimali è compresa l'irrigazione e relativa automazione, la realizzazione di pistini inerbiti e di muri di sostegno. Ai fini della realizzazione di automazione per impianti irrigui è

previsto il seguente sotto massimale: 3.500 euro/ha (0,35 euro/mq) per i primi 2 ha e, per i successivi ettari, 2.000 euro/ha (0,20 euro/mq). Il limite di spesa massimo, per le fasce di superficie previste, può essere superato qualora l'intervento si collochi in siti particolarmente difficili sotto l'aspetto geomorfologico o nel caso di particolari prescrizioni di tipo paesaggistico. In questi casi, gli elaborati progettuali devono evidenziare quali sono le opere o gli interventi aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di tipo paesaggistico o geologico (palificate, tiranti, consolidamenti di tipo geologico, ecc.).

Per quanto riguarda la quantificazione delle ore necessarie all'esecuzione degli impianti di colture poliennali e delle opere per la realizzazione di impianti di microirrigazione vengono assunti come massimali, sia in caso di opere eseguite in economia sia in caso di opere eseguite da terzi, le ore dettagliate nel Provvedimento dirigenziale n. 3442 del 9 settembre 2014 per tipologia di coltura.

3.3. Voci di prezziario ammesse per la sistemazione delle scarpate

Nei casi di sistemazione delle scarpate in seguito a scavi di sbancamento per la costruzione delle strade poderali, interpoderali e delle piste rurali si farà riferimento alle seguenti voci di prezziario:

- a) risagomatura di scarpate su strade esistenti
 - S41.B20.000 – scavo di modellamento
 - S41.A20.010 – decespugliamento meccanico con escavatore
 - S41.B30.000 – livellamento di rifinitura
 - S41.A33.015 – spietramento meccanico dal 15% al 25%
 - S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina
- b) sistemazione di scarpate sulle strade di nuova costruzione
 - S41.B30.000 – livellamento di rifinitura
 - S41.A33.015 – spietramento meccanico dal 15% al 25%
 - S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina

3.4. Voci di prezziario ammesse per alcune lavorazioni nell'ambito della sistemazione dei terreni

- a) Nell'ambito dei ripristini delle superfici a colture foraggere in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per la posa di condotte sono ammesse le seguenti voci:
 - S41.A36.005 – rifinitura meccanica di pre-semina
 - S41.B60.000 – inerbimento delle superfici destinate a pratoper una larghezza massima ammessa di 3 metri.
- b) Nell'ambito dei ripristini delle superfici incolte o parzialmente boscate in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per la posa di condotte sono ammesse le seguenti voci:
 - S41.I20.010 – inerbimento con semina manuale di terreni fortemente inclinati e scarpate
 - S41.I20.020 – inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati per una larghezza massima ammessa di 3 metri.

- c) Qualora, nel corso di una bonifica agraria, occorra procedere alla demolizione di massi ciclopici di rocce affioranti, è ammesso a contributo il volume degli stessi. Tale volume, nel caso di rocce affioranti può essere maggiorato della parte posta sotto il piano di campagna fino ad un massimo di 50 cm.

Al prezzo dello scavo di sbancamento e fondazione in roccia con martello demolitore applicato all'escavatore oppure con l'impiego di mine (codice prezzi S04.A20.010 oppure S04.A20.020) andrà detratto il valore del pietrame di cava grossolano (codice prezzo P12.P50.010) che rimarrà a disposizione dell'impresa appaltatrice.

Per il modellamento del profilo dei terreni previsti in caso di miglioramento di fondi coltivati a foraggiere, si utilizza la relativa voce di elenco (S41.B20.000 scavo di modellamento) e tale lavorazione viene compensata a metro quadrato. Qualora occorra eseguire una movimentazione di terreno più consistente, dovranno essere prodotte le sezioni e le quantità di scavo di sbancamento (S04.A10.000 scavo di sbancamento a sezione aperta).

- d) L'acquisto di letame è ammesso a contributo fino a un massimo di 800 q ad ettaro di superficie agricola interessata dalla sistemazione, per un importo unitario massimo pari a 1 euro a quintale.

Capitolo IV

Sopralluogo preliminare, inizio dei lavori e lavori in proprio

6.1 Sopralluogo preliminare.

Al fine di valutare la congruità degli investimenti relativi alle sistemazioni agrarie dei terreni, agli impianti di colture poliennali, alle opere irrigue e alla viabilità rurale, è necessario prevedere uno specifico sopralluogo preliminare volto a verificare la situazione dei luoghi ante investimento. Il suddetto sopralluogo può essere realizzato:

- antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, a seguito di specifica richiesta da parte del beneficiario;
- in fase di istruttoria della domanda di aiuto.

A seguito del sopralluogo il tecnico regionale redige un verbale nel quale sono riportate le prescrizioni e le indicazioni tecniche formulate che serviranno ai fini della predisposizione del progetto di sistemazione oppure per la definizione degli interventi ammissibili ai fini del calcolo della spesa ammissibile. In questa fase il tecnico regionale stabilisce quali sono gli elaborati progettuali da presentare o quelli eventualmente da richiedere in aggiunta a quelli già presentati.

Benché realizzate antecedentemente al suddetto sopralluogo, alcune operazioni, riguardando quasi esclusivamente il soprassuolo arboreo e arbustivo, non solo non impediscono la corretta valutazione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla domanda di sostegno, anzi l'agevolano. Si ritiene pertanto che interventi quali il taglio della vegetazione arborea/arbustiva e il loro allontanamento dal cantiere, l'eventuale rimozione di trovanti superficiali di grosse dimensioni, l'apporto di terreno idoneo risultante da altri scavi in prossimità o nell'ambito del cantiere, pur se già realizzati, non precludano l'ammissibilità dell'intervento nel suo complesso. Il profilo del terreno, al momento del sopralluogo preliminare, deve in ogni caso essere ancora integro - i ceppi della vegetazione arborea e

arbustiva non devono essere stati rimossi, così come eventuali segni sul territorio di precedenti sistemazioni (muri, canali irrigui, vecchi impianti d'irrigazione, vasche ecc.) - affinché il tecnico istruttore abbia tutti gli elementi per realizzare una corretta valutazione degli interventi che devono essere fatti al fine di salvaguardare il "terreno vegetale" presente e la conseguente fertilità del suolo. La presenza di canali irrigui, vasche, impianti irrigui consentono inoltre di stabilire con certezza che i terreni oggetto di sistemazione erano dotati di impianti irrigui preesistenti.

6.2 Inizio dei lavori.

In linea generale si ammette che interventi quali il taglio della vegetazione arborea e arbustiva e il loro allontanamento dal cantiere, possano essere realizzati anche prima della presentazione della domanda di aiuto. In tal caso l'intervento complessivo può essere ammesso a finanziamento al netto delle operazioni già realizzate.

Si ritiene, inoltre, ammissibile che il beneficiario provveda ad accumulare nei pressi del cantiere, o in una zona defilata dello stesso, terreno vegetale risultante da altri scavi. Tale operazione è in ogni caso non ammessa a finanziamento.

6.3 Opere in economia effettuate dal beneficiario.

Le prestazioni volontarie in economia diretta, ammissibili ad aiuto, riconducibili alla normale attività svolta dall'azienda agricola, sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a) operazioni di scotico e movimenti terra di modesta entità;
- b) operazioni di spietramento, decespugliamento, rifinitura meccanica di presemina, livellamento esemina, in seguito a miglioramento delle colture foraggere;
- c) interrimento di muretti di campagna esistenti;
- d) realizzazione o rifacimento di muretti di campagna a secco oppure in pietrame minuto e malta di altezza non superiore a 1,5 m, preferibilmente attraverso l'utilizzo delle pietre presenti nel cantiere stesso; sono escluse, in ogni caso, dall'esecuzione in economia diretta, le murature stradali e le murature aventi una funzione statica diversa dal mero contenimento di terreni agrari, nonché quelle con tipologia che prevede l'utilizzo di calcestruzzo armato;
- e) posa di componenti per impianti di irrigazione a goccia e a pioggia;
- f) posa di tubazioni in materie plastiche con giunzioni a freddo;
- g) operazioni di spietramento, rifinitura manuale di presemina e semina, per il completo ripristino della coltivabilità dei terreni agrari in seguito all'esecuzione di scavi in trincea per posa tubazioni;
- h) operazioni di spietramento e semina, per la mitigazione ambientale dei terreni interessatidall'esecuzione di scavi in trincea e di sbancamento;
- i) scavi eseguiti a mano, nel caso di inaccessibilità con mezzo meccanico;
- j) scavi in trincea per posa tubazioni fino a 1 metro di profondità;
- k) realizzazione di opere non strutturali aventi carattere ambientale, drenaggi (da intendersi come regimazione delle acque contenute nel suolo agrario oppure regimazione delle acque superficiali, al fine di permettere una più redditiva coltivazione del fondo), profilatura manuale e risemina delle scarpate stradali, ripristino di massicciate, posa di

staccionate e lavori simili di modesta entità.

Non è ammessa a contributo la fornitura di materiale già disponibile in azienda. Sono ammesse eccezioni nel caso del letame – in tal caso è richiesta autofattura – e delle eventuali pietre recuperate in loco ai fini della realizzazione di opere murarie ammesse a contributo.

Capitolo V

Prescrizioni riguardanti il settore irriguo

5.1 Condizioni di ammissibilità

La costruzione e la sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e fertirrigazione sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni stabilite dall'art. 46 del reg (UE) 1305/2013:

- sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento. Non è richiesta l'installazione di contatori nel caso di ampliamento di impianti irrigui, privati o consortili, già dotati di misuratori o nel caso in cui il misuratore venga installato a monte dell'impianto di riferimento;
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui esistenti, sia dimostrato dal beneficiario, con una valutazione tecnica ex ante, che il risparmio idrico potenziale sia almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), e pari al 15% nel caso di sola razionalizzazione di impianti esistenti. Nel caso di passaggio da irrigazione a scorrimento ad irrigazione ad aspersione o a goccia tale valutazione non è richiesta in considerazione del fatto che, in base a dati disponibili in letteratura, è provato che tale passaggio determina sempre un risparmio idrico potenziale superiore al 25%.

5.2 Dimostrazione del diritto all'utilizzo della risorsa idrica

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente è tenuto a dimostrare che i terreni oggetto dell'investimento rientrano in comprensori aventi il diritto all'utilizzo della risorsa idrica.

Nel caso di subconcessione dell'acqua a privati, tale dimostrazione deve avvenire mediante la presentazione della concessione di derivazione con indicazione dei moduli massimi prelevabili e il relativo periodo di prelievo.

Limitatamente agli impianti che fanno parte integrante di sistemi irrigui di tipo consorziale, la dimostrazione della disponibilità della risorsa idrica dovrà avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione del responsabile del consorzio che attesti che i terreni serviti dall'impianto oggetto di richiesta di contributo beneficiano del diritto all'acqua. Tale dichiarazione dovrà riportare gli estremi della concessione. Il responsabile del consorzio dovrà inoltre visionare il progetto e dichiarare che lo stesso è compatibile con la normale gestione del Consorzio stesso.

5.3 Ulteriori disposizioni

Nel caso in cui parte delle superfici servite dalla rete di distribuzione non sia di proprietà e non sia dimostrato il loro possesso per tutta la durata del vincolo, il contributo relativo alla

distribuzione sarà ridotto in modo proporzionale rapportando tale superficie a quella complessiva.

¹ Metodologia di stima dei volumi irrigui. Documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016.

FABRIZIO SAVOYE

SAVOYE

FABRIZIO

Firmato digitalmente
da SAVOYE FABRIZIO

Data: 2022.09.14
10:32:07 +02'00'

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

**PETER
BIELER**

DN: cn=PETER BIELER, sn=BIELER,
givenName=PETER, dnQualifier=WSREF-
56196246891375, c=IT, o=REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
title=DIRIGENTE, serialNumber=TINIT-
BLRPT69C26A326F
Date: 2022.09.14 14:15:01 +02'00'